

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL SENATO COMPOSTO
 DAI SENATORI: MAURIGI, PRESIDENTE; POLACCO, SEGRETARIO E RELATORE; CAVASOLA, CADENAZZI E DE SONNAZ
 SUL DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA.

SIGNORI SENATORI. — Pendeva dinanzi all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge contenente *provvedimenti sulla emigrazione*, quando il 22 febbraio 1910 l'onor. Scialoja, allora ministro di grazia e giustizia, presentò al Senato l'attuale progetto *sulla cittadinanza*. La Camera dei deputati, su proposta della sua Giunta generale del bilancio, deliberò allora di stralciare dal disegno di legge sull'emigrazione l'articolo finale (art. 35 *bis*) che alla cittadinanza pure si riferiva, ma nei riguardi soltanto del riacquisto. E per vero un tale argomento, tuttochè di supremo interesse per i nostri emigranti, trovava ormai la sede sua naturale nella divisata riforma dell'intero istituto. Con questa falciatura i provvedimenti riguardanti l'emigrazione divennero legge nel luglio u. s., il che aumentava per parte del Senato l'impegno a proseguire alacramente lo studio del progetto Scialoja. Ma il mutamento del Ministero, nel frattempo avvenuto, apportava al lavoro nostro una inevitabile remora, poichè l'Ufficio centrale dovette rimanere in attesa delle modificazioni che il nuovo guardasigilli, onor. Fani, aveva pubblicamente annunciato di voler introdurre nel progetto del suo predecessore e solamente con lettera del 30 novembre egli fece noti all'ufficio gli intendimenti suoi. Al progetto tenuto fermo nella sua integrità deliberò il Fani di apportare una sola aggiunta, cioè una disposizione finale che testualmente riproducesse l'art. 15 del Codice civile vigente. Su di che, come pure su taluni dubbi sorti intorno all'art. 4, n. 2, si ebbero poi chiarimenti dal ministro guardasigilli e dal ministro degli affari esteri, invitati dall'Ufficio nel suo seno. Dopo di ciò nuova crisi ministeriale, e con essa nuovi ritardi; in considerazione dei quali potrebbe sorridere a taluno l'idea di semplificare nuovamente il compito nostro ritornando al solo tema del riacquisto della cittadinanza, sì che almeno non corra pericolo di ulteriore indugio quel provvedimento che secondo ogni probabilità, sarebbe ormai legge se lo si fosse lasciato all'originario suo posto. Senonchè mal si provvede per via di parziali ritocchi alla sistemazione di un istituto che ben può dirsi fondamentale come pochi, sia nei riguardi del nostro diritto interno, pubblico e privato, sia per la inevitabile sua ripercussione sul terreno del giure internazionale. Acquisto, possesso, perdita, riacquisto della cittadinanza sono elementi di un tutto organico, che non

senza pericolo di antinomie o per lo meno di gravi sconcordanze e lacune si disciplinano disgregati l'uno dall'altro, nè si può dire abbia fatto buona prova l'opposto metodo seguito sin qui e del quale sono frutto le parziali modificazioni che al titolo I del libro I del Codice civile si vennero recando via via con gli articoli 35 e 36 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, e con la legge 17 maggio 1906, n. 127, sulla naturalizzazione.

Tant'è che voti solenni di Congressi, non pure strettamente giuridici, ma d'Istituti e sodalizi sollecitati degli interessi dei connazionali fuori del Regno, concordano nell'indicare come urgente la revisione integrale di siffatta materia (1). Revisione che per colpa di dati forniti dall'esperienza e per larghezza di ricerche dottrinali è da sì gran tempo matura, che risale a dieci anni un ordine del giorno col quale il Senato stesso la invocava nell'atto di approvare quella prima legge sull'emigrazione, in cui, quasi di straforo, penetrò qualche frammentaria riforma attinente alla cittadinanza (2). Nè va trascurata da ultimo una considerazione che vorremmo dire quasi di amor proprio nazionale. Mentre cioè sono così numerosi e recenti gli esempi di altri Stati che in Europa e fuori hanno saputo dettare leggi organiche regolatrici dell'istituto in conformità alle nuove esigenze di una vita fra tante genti febbrilmente operosa (3), non vorremmo si credesse impari a tale assunto questa classica terra del diritto, che gli antichi allori rinnovellò pure di novella fronda nella seconda metà del secolo scorso a merito di una scuola originale e particolarmente famosa per l'impulso dato al principio di nazionalità nel regolamento delle relazioni civili internazionali. E chi pure rifuggisse dall'innovare fuorchè in

(1) Veggansi le *Relazioni e gli Atti del IV Congresso giuridico nazionale*, tenuto a Napoli nel 1897 (vol. IV, Napoli, Tocco, 1897, pag. 31 e segg. e vol. V, Napoli, Tocco 1899, pag. 283 e segg.) gli *Atti del Primo Congresso degli italiani all'Estero* (ottobre 1908), promosso dall'Istituto Coloniale italiano (Roma 1910, pag. 103) e gli *Atti della Società nazionale « Dante Alighieri »* per la lingua e la cultura italiana fuori del Regno, n. 32 (gennaio 1910) contenenti a pag. 64 l'ordine del giorno votato il 25 settembre 1909 nel Congresso di Brescia (XX della Società).

(2) Ecco il testo dell'ordine del giorno votato il 29 gennaio 1901 prima di approvare l'articolo 35 della legge sull'emigrazione: « Il Senato, confermando l'ordine del giorno votato dal Senato il 19 aprile 1889, invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza, il quale regoli tale materia in modo corrispondente alle condizioni odierne delle relazioni internazionali e della emigrazione italiana ».

(3) Basti consultare l'elenco di leggi straniere allegato al presente disegno di legge. A quell'elenco ora è da aggiungere una recente legge cinese.

tema di riacquisto della cittadinanza, dovrebbe per lo meno riconoscere giunta l'ora di rimaneggiare l'intera materia all'intento di armonizzare e fondere in un testo unico le vecchie e le nuove deroghe con quanto resterebbe ancora di intatto nei relativi 12 articoli del Codice civile del Regno.

Ma il vero si è che fatti nuovi e nuove correnti di idee domandano qui in più di un punto provvidenze legislative anche se prevalente si riconosca, come noi stessi dimostreremo, il bisogno di riformare quelle fra le vigenti disposizioni che al riacquisto si attengono. Gli è che il grandioso fenomeno della emigrazione che nel 1865 non fu certo colpa del legislatore ignorare e negligere, ha impresso al rapporto giuridico nel suo insieme linee tali da profondamente alterarne la originaria fisionomia. Certamente ardua è l'impresa perchè trattasi di disciplinare un istituto eminentemente poliedrico. Convergono in esso elementi giuridici ed elementi politici e i primi con tale un intreccio di diritto pubblico e privato, che potè sorgere il dubbio nella compilazione del Codice civile se proprio là convenisse allogarlo. Bisogna per tanto in via principale premunirsi dal pericolo di visioni unilaterali, essendo ugualmente condannevoli in siffatta materia il superbo disdegno e il culto soverchio della tecnica giuridica, facile il primo nell'uomo politico, l'altro nel giurista di professione. Non basta ancora, chè per altri due ordini di considerazione l'argomento si palesa straordinariamente complesso. Si tratta, è vero, di un istituto che al pari di qualsiasi altro viene in ogni singolo paese regolato dalla sovranità rispettiva con piena autonomia e indipendenza, ma, poichè in esso risiede ben di sovente il germe di quei conflitti la cui soluzione affatica i cultori del diritto internazionale privato e i governi dei vari Stati nei reciproci loro rapporti, ne viene la necessità di tenere, pur legiferando in casa propria, fiso costantemente lo sguardo ad un orizzonte più vasto. L'altra causa che, concorrendo a complicare il problema, sembra lo renda irriducibile a precisione di formule legislative, è la proteiforme natura della espatriazione, che diversamente si atteggia secondo che si presenti quale fatto individuale o quale fatto collettivo, come quest'ultimo a sua volta si porge meritevole di apprezzamento e fecondo di bisogni disparatissimi col variar dei paesi a cui le grandi masse dei nostri emigranti convergono.

Entro certi limiti una elasticità di dettato, che renda la norma adattabile a tanta varietà di contingenze, sarà possibile, oltre quei limiti o converrà emanciparsi da un'esagerata vaghezza di uniformità scrivendo coraggiosamente nella legge norme disformi per posizioni ben precisate nella loro divergenza, ovvero fare assegnamento sulla stipulazione di convenzioni e trattati che, come per l'addietro, così in avvenire, riesca all'Italia di concludere sull'argomento con altri Stati.

Di codeste necessità derivanti dai molteplici aspetti di un fenomeno giuridico astrattamente unico, non paiono sufficientemente penetrati alcuni fra gli ascritti a quella moderna e certo rispettabile schiera di pubblicisti che ha inalberata la bandiera della cosiddetta *doppia cittadinanza*.

A parte il giudizio sulla bontà del principio, col domandare come *misura generale* la soppressione del n. 2 dell'art. 11 del Codice civile per cui perde la cittadinanza italiana colui che altre ne ottiene in paese estero, si viene ad erigere a criterio direttivo nella intera materia, quello che si credette di escogitare come il migliore espediente nello studio di condizioni pur sempre speciali, per quanto su vasta zona operanti, chè infatti all'emigrazione transoceanica e meglio ancora a quella rivolta all'America latina drizzano particolarmente lo sguardo i banditori del verbo nuovo (1). Oltrepassarono così i gregari, come suole spesso avvenire, il segno posto dallo stesso valoroso loro duce, il quale, relatore sul tema della cittadinanza al primo Congresso degli italiani all'estero, quel principio formulò appunto nei soli riguardi del movimento migratorio nell'America latina (2) e altrove ebbe a scrivere che l'antica opposta dottrina non può negarsi invece « rispondere esattamente alle esigenze politiche e giuridiche dell'individuo e dello Stato, quando si voglia applicarla nei rapporti tra l'Italia e gli Stati a popolazione indigena densa, con organizzazione politica nazionale e vecchia di secoli, dove gli emigranti non possono affluire numerosi, o, se vi accorrono, trovano la loro attività regolata entro certi limiti ed assorbita dal potente organismo politico e sociale che li accolse »; sicchè « *senza dubbio sarebbe assurdo* pretendere che i 70 mila italiani che vivono (e neppur tutti in modo permanente) in Germania fra una popolazione indigena di 56 milioni, su di un territorio a densità di 104 per chilometro quadrato, dovessero acquistare la cittadinanza germanica pur non perdendo la propria ed esercitarvi un'influenza politica, *sarebbe assurdo* pensarlo nei rapporti nostri col Belgio dove la densità è di 237 abitanti quasi completamente indigeni, e neppure con

(1) Così il SAMAMA nel pregevole lavoro presentato all'Istituto coloniale italiano per l'imminente secondo Congresso degli italiani all'estero, col titolo: *Il problema della cittadinanza specialmente nei rapporti degli italiani all'estero* (Firenze, 1911), pag. 89 e segg., sicchè a pag. 161 propone la seguente formulazione dell'articolo: « Perde la cittadinanza chi dichiara di rinunziarvi e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza. La perdita della cittadinanza *nel caso preveduto* da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare ».

(2) Cf. le conclusioni della relazione Buzzati nel vol. I dei cit. *Atti del Congresso*.

gli Stati Uniti dove su più di 80 milioni di abitanti appena mezzo è costituito da italiani, ma non è affatto assurdo pretenderlo di fronte all'Argentina, dove su cinque milioni di abitanti uno è composto di stranieri, di fronte al Brasile dove di 16 milioni di residenti quasi un quinto è straniero e dove vive un milione e mezzo di Italiani e neppure di fronte agli altri Stati dell'America latina, per quanto minore in essi sia la percentuale di immigranti » (1).

Diremo in appresso del valore dell'espedito della doppia cittadinanza pur nei riguardi dell'America latina: qui ci bastava porre in rilievo, con le parole stesse di chi ne ha fatta sì strenua difesa, come sarebbe ad ogni modo generalizzazione errata il soppiantare con esso senz'altro in una legge sulla cittadinanza la massima consacrata nell'art. 11, n. 2 del Cod. civ. vigente.

*
* *

Per quanto alieni da mere concezioni giuridiche astratte, mentre il diritto si evolve *usu exigente et humanis necessitatibus*, non possiamo tuttavia disconoscere l'esistenza di certi principi, siano pure essi generalissimi, che devono presiedere al regolamento di un dato istituto e dei quali, fu ben detto, non si può fare a meno come non si può navigare senza bussola (2).

Non è feticismo di vecchie formule il guardarsi dal sovvertirli sino a che non sia chiaramente comprovato un nuovo ed opposto orientamento di quella coscienza giuridica universale in cui detti principi si radicano. Ora tali sono nella nostra materia i seguenti: 1. Ciascuno deve poter mutare cittadinanza, non essendo quella di origine una camicia di Nesso della quale non ci sia dato spogliarci. Una patria libera, come con felicissima frase ebbe a dire il Vigliani nel riferire al Se-

(1) G. C. BUZZATI, *L'Italia, l'America latina e la doppia nazionalità* in *Rivista coloniale* del 1908, anno III (pag. 8-21), pag. 15-16. Ed anche dopo che alla sua tesi non arrise fortuna nel predetto Congresso, lo stesso Buzzati, sceso nuovamente in campo a difenderla, non intese uscire dai limiti originariamente propostisi, come risulta dallo stesso titolo della memoria da lui pubblicata nel 1909 nella *Rivista di diritto civile* (vol. II, pagg. 445-474) « *Questioni sulla cittadinanza degli italiani emigrati in America* ». Abbiamo riferito testualmente un brano del primo articolo del Buzzati, naturalmente senza far nostri i dati statistici che vi figurano e che sono oggi notevolmente diversi, come risulta dall'elaborata recentissima relazione del Commisariato per l'emigrazione.

(2) LUCCHINI, *I semplicisti del Diritto penale* (Torino, Unione, 1886), prefaz. pag. XIX.

nato sul progetto del Codice civile, vuole liberi figli, non servi della gleba. 2. Niuno deve mancare di una patria, originaria o di adozione. 3. Niuno tuttavia averne più d'una. Affermati da trattatisti, ribaditi più volte dall'insigne *Institut de Droit international* nei suoi congressi, sembrano codesti principi oramai così elementari, e ci sono, se è permessa la frase, entrati talmente nel sangue, che un eminente nostro cultore del diritto delle genti arrivò a chiamarli persino dei veri *truisms* (1).

Ma posti pure codesti capisaldi, che rappresentano, a così dire, gli *elementi semplici* del sistema legislativo da seguire, occorre tener presenti saggie norme che pure la scienza raccomanda e che risultano dalla *combinazione* del primo e secondo elemento. Il che non sempre fu fatto dagli autori del Codice civile, nè, come vedremo, si fa completamente nel progetto che ci sta sott'occhio.

Altra fondamentale avvertenza è che la più scrupolosa osservanza di quei canoni da parte della nostra legislazione non basta ad impedire gli inconvenienti gravi che vogliono con essi evitare, poichè può di fatto produrli il conflitto con le disposizioni delle leggi e della giurisprudenza di altri Stati (2), essendo ancora un pio desiderio l'uniformità fra i vari paesi di regole fondamentali per l'acquisto, la perdita e il cangiamento della cittadinanza (3), anzi persino la uniformità di criteri regolatori dei conflitti che la disformità delle rispettive legislazioni interne fa sorgere. Potremo ben congegnare la nostra legge così che essa non generi in nessun caso degli apolidi (*Heimathlosen*), ma non disconoscere che persone in così anomalo stato possono pure presentarsi dal di fuori nel nostro paese perchè una legge straniera abbia loro dato modo di sciogliersi dalla cittadinanza di origine senza surrogarvene un'altra. E parimenti il fenomeno inverso della doppia cittadinanza, per quanta sia la cura nostra di evitarlo specialmente con le disposizioni attinenti alla naturalizzazione, si verificherà tuttavia se non altro per i criteri diversi da paese a paese circa l'attribuzione della cittadinanza per nascita.

Stanno a quest'ultimo riguardo ai due poli opposti, come a tutti è noto, legislazioni ispirate al criterio territoriale, che dà peso esclusivo o preponderante al luogo di nascita anzichè alla nazionalità dei generanti (*ius soli*), e legislazione in cui è esclusivo o preponderante criterio di attribuzione l'opposto basato sul vincolo di sangue (*ius sanguis*).

(1) CATELLANI, *Les règles de Venise sur la nationalité* in *Revue de Droit international*, XXIX (1897), pag. 253.

(2) Cfr. FROMAGEOT, *De la double nationalité, etc.* (Paris, Rousseau, 1891), pag. 104 e autori ivi citati.

(3) Regole fondamentali uniformi per le quali l'illustre FIORE fece emettere un voto solenne dal IV Congresso giuridico nazionale di Napoli. (*Atti cit.*, pag. 285).

nis). — Ecco dunque possibile che chi è dichiarato cittadino italiano all'appoggio di quello fra i due criteri che la nostra legge adotta sia nel tempo stesso dichiarato cittadino proprio da altro Stato, seguace in proposito del criterio diametralmente opposto. Saremo allora in presenza di anomalie certo gravi, ma inevitabilmente prodotte dall'autonomia delle singole sovranità. E se alla prima anomalia del senza patria piovuto fra noi sarà possibile provvedere con apposita norma della nostra legislazione interna, non essendoci qui alcun possibile urto con la legge straniera, non altrettanto potrà dirsi dell'altra anomalia, importante competizione di più Stati sulla medesima persona e risolubile soltanto per via di transazione e reciproci accordi fra loro, transazioni ed accordi di cui infatti non mancano esempi, specie fra il nostro od altri Stati ligi in prevalenza al *ius sanguinis* e i paesi d'America dove il *ius soli* predomina.

Ma altro è il riconoscere che in fatto esistono codesti casi patologici e adoprarsi nel miglior modo e d'accordo fra gli interessati a sanarli o a temperarne almeno i sinistri effetti, altro il ravvisarvi una condizione fisiologica da regolare come fosse uno stato di cose normale nel nostro organismo giuridico. E' invece proprio questo l'assunto dei fautori di quella teorica dianzi accennata, che si denomina della doppia cittadinanza, teorica ch'è pur necessario brevemente analizzare in sè e nelle finalità che si propone. Dimostrata che sia la possibilità di raggiungere per altra via codeste finalità senza sfornare le linee tradizionali della nostra legislazione, avremo senz'altro fatto giustizia di una così radicale proposta.

*
* *

Il movente, certo plausibile, che ha fatto escogitare la predetta teorica, si può, senza retoriche fronde, ridurre semplicemente ai seguenti termini. Gioverebbe ai nostri connazionali così numerosi nell'America del Sud, specialmente perchè vi si potessero far valere con l'arma poderosa del voto, l'assumere la cittadinanza del paese che li ospita e di riflesso se ne avvantaggierebbe la madre patria, perchè essi, diventando laggiù una forza cospicua e per numero e per entità di interessi nella vita politica locale, le potrebbero imprimere un indirizzo favorevole ai rapporti con l'Italia, sempre viva nel cuore e nel memore affetto di quei nostri fratelli. Ma l'avversione a ripudiare la cittadinanza d'origine, li trattiene con danno loro e nostro da un simile passo, e trattiene specialmente quelli delle classi elevate che più potrebbero pesare sulla bilancia sociale e politica di quei paesi. Proclamiamo il principio che, pur naturalizzandosi laggiù, resteranno al tempo stesso cittadini italiani e quell'ostacolo scomparirà come

per incanto. Chi pur accetti le premesse, sui vantaggi di una naturalizzazione americana dei connazionali in questione, non può non avvenire che la conclusione pecca di soverchio semplicismo. Perchè è ovvio che, o quegli Stati del Sud-America sono proclivi a consentire a questa partita doppia e noi potremo ottenerlo per via di accordi internazionali, i quali ne delineino paese per paese i caratteri e gli effetti non facili a determinarsi *a priori*, ovvero vi sono contrari e rimarrà vana la dichiarazione di simultanea appartenenza a due Stati che noi da soli volessimo formulare e concretamente disciplinare nelle nostre leggi. E peggio che vana, potrebbe riuscire dannosa per le diffidenze che susciterebbe laggiù circa i sentimenti di codesti nuovi cittadini a due faccie. La minaccia di una gran massa di naturalizzati di così dubbio calore per la patria di adozione è presumibile susciterebbe provvedimenti restrittivi nella concessione della naturalità. L'esempio di quanto fece già la Repubblica del Transvaal informi. Per non esser sommersi dagli *uitlanders* (stranieri) di numero tre volte superiore ai *Bürgers*, questi aveano iscritto nella loro costituzione una regola che non concedeva agli stranieri i diritti politici e ne rendeva difficile la naturalizzazione (1). Che più? In Argentina non fu approvato un progetto di legge che stabiliva essere sufficiente che uno straniero si presentasse ai comizi elettorali per essere considerato come naturalizzato argentino appunto perchè si temè (così ebbe a riferire al Congresso degli Italiani all'Estero una cospicua personalità nostra là residente) (2) che una valanga di individui, italiani di origine e di sentimenti, travolgesse o sconvolgesse la volontà del popolo argentino. E per un provvedimento di così dubbia efficacia politica si dovrebbe far getto di uno di quei principii fondamentali in materia di cittadinanza che dipendono non dall'arbitrio di chi legifera, ma da ineluttabile ragione giuridica?

Francamente ci pare che così operando si mostrerebbe di obliare non solo, ma addirittura di capovolgere l'insegnamento racchiuso nella formula del Romagnosi, che l'azione dello Stato dev'essere una grande tutela accoppiata ad una grande educazione. Qui la tutela vacillerebbe, perchè è fra i corollari della teorica (nè potrebbe concepirsi altrimenti) che la protezione di siffatti nostri connazionali abbia a cessare di fronte allo stato di cui sono pur cittadini, e che in generale diritti e doveri derivanti dalla nominale cittadinanza italiana restino per loro sospesi o dormienti, ma non diremmo nemmeno rispondere

(1) I. TCHERNOFF, *Protection des nationaux résident à l'étranger* (Paris, Pédone, 1899), pagg. 465-466.

(2) Il comm. B. CITTADINI, cfr. Atti cit. del Congresso, pagg. 98-99, dai quali risultano analoghe dichiarazioni di molti altri italiani che vivono in America.

ad un alto senso di educazione politica l'incitarli al passo che in sostanza loro ripugna con l'allettamento di un titolo ufficialmente conservato, benchè ridotto « ombra vana fuor che nell'aspetto ».

Molto meglio il diffondere, se e dove realmente quegli interessi ricorrono, l'assicurazione che l'Italia non condannerà i suoi figli come apostati, ma li saluterà invece pionieri dell'antica sua civiltà laggiù trapiantata, se assumeranno senza sottintesi la nuova cittadinanza. Non occorre certo siffatto espediente di una doppia etichetta ai Boeri, così fedeli e tenaci nella difesa della nuova patria, per serbare tuttavia inalterato il loro attaccamento alla nazionalità olandese e n'ebbero dal paese d'origine riconoscente ricambio, nè altrimenti dicasi (e recenti attestazioni lo provano) di quei francesi d'origine che oggi formano tanta parte dello Stato federale del Canada. Altro è nazionalità altro cittadinanza, nè questa è di quella il necessario esponente. Più lodevole dunque, anche per l'onesta franchezza che lo ispira, ci pare l'incitamento rivolto da eminenti nostri parlamentari ai fratelli dell'America latina, di acquistare senz'altro la naturalità locale e dimostrarsi buoni cittadini del paese in cui si trovano (1), poichè « non è la nazionalità ufficiale che ci deve importare, ma la nazionalità del cuore e del pensiero, il sentimento di italianità » (2). Potranno a tal fine quei nostri connazionali continuare a fruire di certi vantaggi a cui l'origine dà loro un titolo potente, senza che la nuova pertinenza politica vi ripugni per ciò che trattasi di funzioni (istruzione, assistenza, credito, risparmio), esercitate da organi del nostro Stato o da istituti italiani, ma che non susciteranno gelosie, ed anzi incontreranno simpatico appoggio da parte della loro patria di adozione, come quelle che non presentino un carattere strettamente politico (3).

(1) SONNINO, *Quid agendum?* Estratto dal fascicolo del 16 settembre 1900 della *Nuova Antologia* (Roma, 1900), pag. 19.

(2) Discorso dell'onor. BONIN, già sottosegretario degli esteri, nella tornata del 24 novembre 1900 della Camera dei deputati sul progetto di legge sull'emigrazione. E continuando egli diceva: « Assai più che dall'avere nei paesi dell'America dei milioni d'italiani, i quali lo siano di nome e siano colà sempre considerati come stranieri, la nostra influenza, la posizione dell'Italia nel mondo si avvantaggerà col mescolarsi sempre più intimamente di elementi a noi affini nella nuova razza, che sarà la risultante delle lunghe, delle secolari immigrazioni che da ogni parte del vecchio mondo si dirigono a popolare quelle regioni, cosicchè, lontano qualsiasi pensiero di folli avventure, si accentuino e si facciano sempre più vive fra quei paesi e il nostro le correnti di simpatia, lo scambio delle idee, l'affinità del pensiero, la consuetudine dei traffici e dei commerci ». *Atti parlamentari, Camera dei Deputati*, 1900, pagg. 461-462.

(3) Come tali le qualifica il BUZZATI, e però non si comprende perchè al tempo stesso subordini la possibilità di tali vantaggi al concetto della doppia cittadinanza (cit. memoria nella *Riv. di Diritto civile*, pag. 469).

Sarà poi evitato quel ginepraio di questioni a cui la cittadinanza multipla darebbe luogo sul terreno del diritto internazionale privato, dove i rapporti giuridici debbono pur avere un'unica sede stabile, e questa per tanta parte è determinata dallo statuto personale (articoli 6, 7 comma primo, 8, 9 del titolo preliminare del Codice civile). O l'unicità e inscindibilità di cosiffatti rapporti, quali ad es., quelli di famiglia, si compromette col dire che, secondochè l'individuo sia in un dato momento preso in considerazione tra noi o nel paese di adozione si applicherà la nostra legge nazionale o quella straniera (1); ovvero, per salvare questa unicità, si stabilisce che i tribunali nostri nel giudicare intorno all'individuo a doppia cittadinanza e a quei tali suoi rapporti privati gli applicheranno la legge straniera come se appartenesse esclusivamente allo Stato estero, ed ecco allora un altro vitale canone della nostra legislazione che si sacrifica, surrogando il criterio della legge del domicilio a quello della legge nazionale che per tanta parte anima la scuola italiana di diritto internazionale privato e il Codice che vi si ispira (2). Bel risultato codesto di proclamare il medesimo individuo cittadino nostro, oltrechè cittadino straniero, con una incompatibilità che si può subire se origina dalle leggi di vari Stati in conflitto fra loro ma che è strano creare noi stessi, per sottrarlo poi al trattamento dei nazionali con abdicazione a quelle norme che rappresentano uno dei maggiori vanti della nostra legislazione civile!

Non farà meraviglia per tuttociò che al primo Congresso degli italiani all'estero, dove era pure così larga la rappresentanza delle nostre libere colonie d'America, la tesi sin qui combattuta non abbia incontrata fortuna e sul concetto della doppia cittadinanza abbia prevalso invece quello di facilitare il riacquisto della cittadinanza per-

(1) È la soluzione che proporrebbe il SAMAMA in *op. cit.* e inoltre nell'altro precedente suo scritto *Contributo allo studio della doppia cittadinanza* (Firenze, 1910), pag. 95 e segg.

(2) È la soluzione proposta dal BUZZATI al primo Congresso degli italiani all'estero e da lui difesa nel citato articolo della *Rivista di Diritto civile*. Che se anche il MANCINI, ricordato dal BUZZATI, parlò di ricorso alla legge del domicilio come unico criterio possibile trattandosi di persone con doppia nazionalità, egli evidentemente accennava all'ipotesi di straniero, avente due cittadinanze entrambe dalla nostra diverse, dei cui rapporti personali, di famiglia ecc. debbano per avventura decidere i nostri tribunali. Egli non si sarebbe mai sognato di far che cedesse la legge nostra nazionale quando delle due nazionalità, comunque originate e concomitanti, una fosse la nostra.

duta (1). È la madre sempre pronta a riaprire le braccia al figlio che ritorna al suo seno e ai discendenti di lui, nei quali egli abbia saputo tener desto l'orgoglio del nome italiano, ardente il culto delle nostre memorie sino al punto di trasfondergli quasi un senso di nostalgia intollerabile.

Chè se invece, pur nutrendo per l'Italia la massima simpatia ed attrazione, i nati da genitori italiani in America o in altro paese ove il *ius soli* predomina vi si sentono legati da sincero amor patrio, quale facilmente ispira la terra che ci vide nascere e ci crebbe sotto l'egida delle sue leggi, non dovremo chiudere gli occhi alla realtà dei fatti e voler conservata loro ad ogni costo nei riguardi nostri la cittadinanza italiana. E sempre lo stesso criterio, di badare meno alla vanità dei nomi che alla realtà delle cose e, com'esso ci indusse a rifiutare la conservazione di una cittadinanza formale a chi volontariamente altra ne assume, così consiglierà a non insistere in un indefinito omaggio al *ius sanguinis* imponendola a chi oramai più non la senta, nè la desideri.

I limiti entro cui contenere il *ius sanguinis*, pur dominante fra noi quale criterio attributivo della cittadinanza, costituiscono uno dei punti in cui le oscillazioni si impongono da un'epoca all'altra, da uno ad un'altro paese. Il più o il meno di infiltrazione dell'altro criterio del *ius soli* diventa questione di misura e non di principio, datochè simile infiltrazione già in più punti si avverte anche nella legislazione or vigente (articoli 5, 6, 7 capov. 1, 8 Cod. Civ.). E questione di opportunità politica, in senso lato intesa codesta espressione, qua di accorta arrendevolezza, là di necessaria reazione o contrappeso, il che diciamo per spiegare fin d'ora come, se conviene nelle predette circostanze deferire sino ad un certo punto a legislazioni estere reclamanti *iure soli* come propri quelli che *iure sanguinis* sarebbero citta-

(1) Ecco l'ordine del giorno che l'estensore della presente relazione ebbe l'onore di proporre e di vedere approvato all'unanimità:

« Il Congresso degli italiani all'estero:

« riconosciuta la necessità che una legge organica regoli al più presto l'istituto della cittadinanza, non bastando i ritocchi apportati sin qui da leggi speciali al relativo titolo oramai invecchiato del titolo I, libro I del Codice civile del Regno, formula sin d'ora il voto che vengano adottate facilitazioni al riacquisto della cittadinanza perduta;

« considerando poi la varietà di aspetti che assume e di interessi che genera l'emigrazione a seconda dei paesi a cui è diretta e in particolare i conflitti che sorgono a tale riguardo fra le disposizioni della legislazione nostra e quella degli Stati d'America, dell'Impero britannico ed altri ove il *ius soli* predomina;

« fa voti che tali conflitti si definiscano per via di convenzioni internazionali, non escludendo che possa convenire di adottare criteri vari da paese a paese e di ammettere eventualmente e disciplinare in dette convenzioni il fenomeno della doppia cittadinanza ».

dini italiani, d'altra parte non s'abbia a rimanere inerti di fronte a vicini paesi, come la Francia, che pur si son messi tropp'oltre su tale via e giovi pertanto allargare a nostra volta il numero dei casi in cui ad un addentellato forse anche languido con l'Italia per nascita, o per discendenza o per residenza si connetta l'attribuzione, od almeno la presunzione della nostra cittadinanza.

Con la scorta soprattutto di tali principii, che varranno a facilitarci ed abbreviarci il cammino, entriamo nella disamina del progetto Scialoja che in tanta parte vi si ispira ed al quale tuttavia sentiamo di dover proporre taluni emendamenti.

*
* *

Cittadinanza originaria, cioè posseduta per nascita. In questa parte resta intanto fondamentale, e a giusta ragione, il principio che è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino (art. 1, n. 1). Proponiamo soltanto di aggiungere, confermandoci al voto formulato dall'*Institut de droit international* nella sessione di Venezia del 1896, che se il figlio è postumo si abbia riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte. Si ripete pure una norma già contenuta nel Codice civile (art. 7) col dire che è cittadino il figlio nato da madre cittadina se il padre è ignoto e che se entrambi i genitori sono ignoti è cittadino chi è nato nel Regno. Ma ci pare opportuno di equiparare al caso di genitore o genitori ignoti quello di genitori noti bensì ma non aventi una cittadinanza determinata, specificazione che pure si legge in talune leggi straniere come la francese (art. 8 Code civil secondo le modificazione apportatevi dalla legge 26 giugno 1889) e la belga (art. 1 n. 1 e art. 4 della « Loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité » del 6 giugno 1909). Dalla quale ultima proporremmo di mutuare altresì un capoverso finale per l'art. 1 in esame col quale si dichiara che il figlio di ignoti trovato in Italia si presume sino a prova in contrario nato nel Regno. Plausibile poi ci sembra l'aver in questo articolo regolate due ipotesi che il Codice civile non contempla, cioè, a) che, pur essendo noto il padre straniero, secondo la legge dello Stato al quale appartiene, il figlio non ne segua la cittadinanza, nel qual caso lo si dichiara italiano se italiana è la madre; b) che, pur essendo noti padre e madre ma entrambi stranieri, il figlio non segua la cittadinanza loro secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono, nel qual caso è naturale dichiararlo cittadino italiano pel solo fatto che egli sia nato nel Regno, anzichè lasciarlo senza patria.

Ai figli naturali, che pure entrano in contemplazione nell'art. 1 è interamente consacrato l'art. 2 del progetto, che colma una lacuna della legislazione vigente e con molta opportunità distingue secondo-

chè i mezzi comprovanti la paternità o maternità illegittima vengono posti in essere mentre il figlio è minore o quando egli ha già raggiunta la maggiore età. Nella prima ipotesi infatti e non più nella seconda, quando cioè l'individuo, nel pieno possesso oramai della sua capacità civile può e deve pesare direttamente con la sua volontà in argomento di tanta importanza, è giusto sancire che la cittadinanza di lui si determini secondo le norme della presente legge. Se, per es., il padre straniero con troppo tardiva resipiscenza si decide a riconoscere il figlio ormai maggiorenne e considerato italiano perchè nato da ignoti nel Regno, questi rimarrà tale anche se il riconoscimento secondo la legge nazionale del padre gliene attribuirebbe la nazionalità: soltanto è giusto permettergli in simili contingenze di optare per la cittadinanza stessa del padre. All'articolo tuttavia vorremmo apportati dei ritocchi di forma, un'aggiunta nel senso di equiparare al maggiorenne l'emancipato, ed un'altra diretta a risolvere una questione che esso articolo non contempla.

Indice sufficiente di paternità o maternità all'effetto dell'attribuzione di cittadinanza, come del diritto agli alimenti, ha da essere, pure in difetto di riconoscimento volontario o giudiziale, uno di quei modi di dichiarazione che contempla l'art. 193 del Codice civile (1) e tale è il pensiero del ministro proponente come risulta dalla sua relazione. Ma conviene dirlo più apertamente, prestandosi a qualche equivoco le espressioni *riconoscimento* o *accertamento* adoperate nel progetto. Risponde infatti alla terminologia anche in altri riguardi usata dal Codice quella di filiazione legalmente riconosciuta o dichiarata (es. articoli 743, 744), da cui diversifica il caso di figli non riconosciuti nè giudizialmente dichiarati, la cui paternità o maternità consti in uno dei modi del citato art. 193. La parola *accertamento* a fianco all'altra *riconoscimento* si potrebbe dubitare alludesse non già a quest'ultima ipotesi, ma a quelle di dichiarazione giudiziale in seguito ad indagine di maternità sempre ammessa (art. 190) o di paternità nei due casi eccezionalmente accolti dall'art. 189 del Codice.

Pare inoltre che al secondo comma dell'articolo si debba dare la stessa formulazione generale del primo comma e ciò con l'omettervi il richiamo all'articolo precedente, il quale parla di chi è *cittadino per nascita*, sicchè a primo aspetto si potrebbe, sia pur cavillando, dubitare se vi ricada l'esempio che dianzi abbiamo configurato, di padre straniero che tratterebbe pure nell'orbita della sua propria cittadi-

(1) In questo senso, tutt'altro che pacifico però nel Diritto vigente, possono vedersi fra i più recenti, GEMMA, *L'obbligazione alimentare nel Diritto comparato e internazionale* (Macerata, 1908), pagg. 222-223 e CICU, *Sul diritto alimentare dei figli adulterini e incestuosi in Rivista di Diritto Civile*, III (1911), pag. 205, nota 11.

nanza il figliuolo tardi riconosciuto. Ed anche ai cavilli è sempre bene tagliare la strada, quando il farlo è possibile con più precisa formulazione del testo.

L'equiparazione dell'emancipato al maggiorenni da noi proposta si raccomanda da sè. O si tratta di emancipazione conseguente al matrimonio e parrebbe cosa assai strana che il tardivo riconoscimento del genitore naturale potesse produrre mutamenti di cittadinanza di un *paterfamilias* e per naturale contraccolpo altresì della famiglia da lui costituitasi. O si tratta di un emancipato a sensi degli articoli 312, 313 del Codice civile e siamo pur sempre di fronte a persona che ha compiuti i 18 anni, che ha, specialmente se abilitato altresì al commercio, considerevole latitudine di facoltà e di responsabilità relative, che potrebbe, in caso di guerra, arruolarsi senz'autorizzazione di chicchessia nel nostro esercito (1). Nè conviene certamente ammettere che, giunto, agli effetti legali, così innanzi nella vita, egli debba anche suo malgrado subire un cambiamento di patria, forse contrario ai più nobili suoi sentimenti, certo perturbatore dei suoi rapporti giuridici in quanto si determinano dallo statuto personale. Basterà dunque che a lui come al maggiorenni si lasci la semplice facoltà di optare, entro un certo termine, se così gli convenga e gli piaccia, per la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Finalmente (ed ecco l'altra aggiunta) ci pare opportuno di prospettare, come fanno, per tacer d'altre, la legge francese (cit. art. 8, n. 1) e la legge belga (art. 2) l'ipotesi che e l'uno e l'altro genitore abbiano riconosciuto il figlio, ma in epoche diverse. Se lo hanno fatto contemporaneamente nessun dubbio che sarà decisiva la nazionalità paterna, in quanto per le leggi del paese del padre al figlio se ne comunichi la cittadinanza: se invece i due riconoscimenti avvengono in tempi diversi, quale dovrà prevalere? Le dette leggi straniere decidono che resti definitivamente al figlio la nazionalità di quello dei due genitori in confronto al quale per il primo la prova di filiazione intervenne. Noi crederemmo invece preferibile sempre come determinante della cittadinanza definitiva quella del padre, anche se, la prova della paternità susseguendo in ordine di tempo a quella della maternità, ne derivi un cangiamento di cittadinanza pel figlio. Ci pare infatti che ciò meglio risponda allo spirito della presente legge e che armonizzi altresì collo stato giuridico risultante dal combinato disposto degli articoli 182, 184 e 185 del Codice civile.

(1) T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, 6 agosto 1888, n. 5655, art. 115. E del resto a tutti nota la odierna generale tendenza legislativa, di cui l'art. 34 della legge sui probiviri è l'indice più caratteristico, ad allargare la capacità dei minori. Cf. S. ROMANO, *L'età e la capacità delle persone nel diritto pubblico*, in *Rivista di Diritto Pubblico*, fascicolo marzo-aprile 1911.

Invece non ci persuade l'appunto che fu mosso all'art. 2 in esame di non contemplare la legittimazione, oltrechè il riconoscimento dei figli naturali (1). Superfluo ne sarebbe l'accenno perchè o si tratta (caso normale) della legittimazione per *subsequens matrimonium* ed essa già presuppone il riconoscimento dei figli, o si tratta del caso eccezionale di legittimazione per decreto reale ed è dottrina attendibile che il riconoscimento si abbia a ravvisare implicito nella stessa domanda per la legittimazione (2).

Proponiamo dunque di formulare questo secondo articolo così:

« Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. E' a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o minore emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 Cod. civile ».

*
* *

Cittadinanza per elezione o per beneficio di legge. — Un caso lo abbiamo incontrato testè riguardo alla facoltà di eleggere la cittadinanza paterna lasciata per un anno al maggiorenne o all'emancipato di cui venga riconosciuta o dichiarata la filiazione naturale. Ma è specialmente l'art. 3 che concerne la cittadinanza per tale via acquisita. E molti più casi all'uopo configura che non siano quelli ammessi dal Codice civile. Trattasi di individui che dovrebbero essere, per i principj generali, stranieri, ma ai quali tuttavia si dà modo di diventare cittadini italiani con semplice manifestazione di loro volontà espressa od anche tacita, cioè desunta da circostanze particolari. E tutto ciò in vista di legami che pure presentino col Paese nostro o per nascita o per discendenza da ex italiani, avvalorati codesti legami dal fatto per sè solo significantissimo del prestare servizio militare fra noi o dell'assumere un impiego dello Stato ovvero dal tenere la residenza nel Regno. Già dicemmo le ragioni che consigliano in massima l'ampliamento nel numero di siffatti casi. Uno però di quelli racchiusi in codesto articolo, tanto denso e complesso, credia-

(1) Cfr. SAMAMA, *Il problema cit. ecc.*, pag. 43.

(2) DUSI, *Trattato della filiazione* (Napoli, Marghieri, 1907), n. 195.

mo doversi sopprimere. Alludiamo al caso di straniero nato fuori del Regno, da genitori pure stranieri che nacquero sì nel Regno, ma che non vi ebbero forse mai residenza. E' un'ipotesi ben singolare codesta e la eventualità che entrambi quei genitori fossero casualmente nati fra noi non dovrebbe esercitare tale influenza da alterare, sia pure in concorso di altri coefficienti, la originaria nazionalità del figlio. Nè è a credere che il progetto voglia qui alludere a figli di ex cittadini emigrati, perchè ad essi provvede l'ultima parte dell'art. 3, dov'è detto che « le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ». Vada invece per codesta estensione all'avo paterno delle norme sinora vigenti per il solo caso di genitori già cittadini per nascita, ben dicendo la relazione ministeriale che le forme e la intensità della nostra emigrazione consigliavano di attribuire un'efficacia più larga e più duratura all'origine per ricongiungere alla patria chi porta nelle vene il sangue di una famiglia italiana.

In un'altra parte l'articolo non ci persuade, cioè là dove accenna all'osservanza degli obblighi militari all'estero, della quale ci dovremmo far noi zelanti custodi secondo le parole finali del 1° capoverso. Dopo aver disposto che lo straniero (nato nel Regno o figlio di genitori qui residenti alla sua nascita da almeno dieci anni) diviene, al compiersi del 21° anno immediatamente cittadino italiano, se da almeno un decennio residente in Italia, si soggiunge: « salvo che dichiararsi entro il 22° anno di voler conservare la cittadinanza straniera e osservi gli obblighi militari a questa inerenti ». Comprendiamo benissimo che tale requisito si ispira all'intento di non favorire persone che in fondo *dell'opzione* si servirebbero all'unico scopo di sfuggire al peso del servizio militare e nell'un paese e nell'altro. Senonchè preoccupazioni di tal natura sono plausibili solo in riguardo a chi, essendo già definitivamente nostro, o per nascita o per altro titolo, vorrebbe tuttavia con l'abdicare alla cittadinanza italiana sottrarsi a quel peso, donde il disposto dell'art. 12 Cod. civ., conservato, come vedremo, nell'art. 8 del progetto, che la perdita della cittadinanza nei casi ivi divisati non esime dagli obblighi del servizio militare. Ma ben altro è il caso di costoro che, non italiani per nascita, dichiarano di voler *conservare* la cittadinanza straniera, quella cioè che effettivamente loro compete *iure sanguinis*. E allora perchè, mentre non si ammette estradizione pel reato di diserzione militare, darsi tanto pensiero del tributo delle armi che questi stranieri abbiano a pagare nella loro patria? Pensiamo oltre a tutto alla situazione grave che si verrebbe a fare a certi giovani, che con tutto l'ardore dell'animo si sentono devoti al nostro paese, ma che pure devono optare per la sudditanza estera per compiacere le loro famiglie. Noi li porremmo nel doloroso bivio o di andar con-

tro questo sentimento di rispetto familiare o di dovere, per secondarlo, indossare un'ingrata divisa.

Sarà poi bene evitare quello stato ancipite in cui fra il 21° e il 22° anno si troverebbe secondo il progetto il figlio in questione se da oltre un decennio residente nel Regno. Lo si dice cittadino senz'altro al compiersi del 21° anno, ma poi si ammette la possibilità che torni entro quell'anno, con esplicita opzione, alla cittadinanza di origine. Meglio evitare tale succedersi di cittadinanze a breve intervallo, fissando che in dette circostanze diventi cittadino italiano al compiersi del 22° anno senza che abbia dichiarato di optare per la cittadinanza straniera, fermo, s'intende, il diritto in lui di anticipare l'acquisto della cittadinanza nostra con esplicita dichiarazione in tale senso fra il 21° e il 22°.

L'articolo dunque risulterebbe così formulato:

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato.

« Compiuto il 21° anno, diviene cittadino se risiede nel Regno e dichiara, entro il 22° anno, di eleggere la cittadinanza italiana; ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene inoltre cittadino italiano al compiersi del 22° anno pel solo fatto ch'egli non dichiari di voler conservare la cittadinanza straniera.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».



Concessione della naturalità. — Lodevole semplificazione apporta il progetto in questa parte, nella quale il sovrapporsi a più riprese di norme varie a quelle contenute nel Codice civile ha complicata la materia con un groviglio di distinzioni che furono giustamente qualificate (1) inutili e pericolose. Oggidì infatti abbiamo: 1° la piccola naturalità conceduta per decreto reale senza bisogno di previo parere favorevole del Consiglio di Stato, ed è quella contemplata dal non mai abrogato art. 10 del Codice civile, naturalità sulla cui estensione di effetti il Codice non si pronuncia, ma che a torto si crederebbe produttiva del solo incolato, mentre altra notevole efficacia spiega nel campo del diritto privato, interno e internazionale (2): questo solo è certo,

(1) SAMAMA, *Il problema della cittadinanza ecc.*, pag. 60.

(2) Come assai bene dimostrò il FIORE, *Questioni di Diritto* (Torino, Unione, 1904), pag. 392 e segg.

che non dà mai i diritti politici; 2° la naturalità per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, ma con la sospensione della eleggibilità a membro delle due Camere per un certo numero d'anni, e cioè ricorrendo gli estremi contemplati dalla legge Sonnino 17 maggio 1906; 3° la naturalità per decreto reale produttiva senz'altro (1) di tutti i diritti politici, che può essere concessuta agli italiani che non appartengono al Regno (legge elettorale politica, articolo 1 e citata legge Sonnino, art. 2); 4° la grande naturalità concedibile solo per legge a quelli che non siano nelle condizioni del numero precedente e importa immediato acquisto ed esercizio di tutti i diritti politici; 5° la naturalità, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, concessa per decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri, a figli di già italiani che o non optarono, come avrebbero potuto secondo gli articoli 5, 6 e 11 del Codice civile, per la qualità di cittadini, o, peggio, optarono per la cittadinanza estera anzichè tenere la nostra.

Ora il progetto fa due sole classi:

1° naturalità concessa per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, con attribuzione dei diritti politici, salva però la sospensione per cinque anni del diritto di far parte delle Camere legislative;

2° piena naturalità concessa con legge speciale a chi abbia reso segnalati servigi all'Italia.

Ma (e amiamo crederla una semplice svista derivante dall'aver voluto condensare nell'articolo 5 tutti i casi in cui interviene concessione per decreto reale) si verrebbe ad aggravare la condizione dei connazionali politicamente staccati dal Regno. Infatti; mentre attualmente essi possono naturalizzarsi per decreto reale senz'uopo del parere favorevole del Consiglio di Stato, questo sarebbe d'ora innanzi richiesto anche per loro (art. 4, n. 1) e la restrizione di non poter essere eletti membri del Parlamento se non dopo un certo numero d'anni dalla data del decreto (restrizione sulla cui bontà in genere ci pronunzieremo tra breve) dovrebbe (art. 5, capoverso) valere anche a lor danno, mentre presentemente non li colpisce.

Enunziare queste proposizioni e sentirle subito condannate dalla coscienza dell'universa Nazione è un tutt'uno. Se mai, essa aspirerebbe a più larghe concessioni verso quei nostri fratelli: basti ricordare l'ordine del giorno approvato per acclamazione dal IV Congresso giuridico Nazionale di Napoli del 1897, che suona: « I cittadini delle terre italiane irredente siano considerati senz'altro come cittadini quando ab-

(1) Salvo, s'intende, il giuramento di fedeltà al Re.

biano stabilmente fissato il loro domicilio nel Regno per lo spazio di tre anni, e, previa la prova della loro cittadinanza d'origine, abbiano fatta la dichiarazione dinanzi l'uffiziale dello stato civile di volere essere cittadini italiani » (1). Così pure in tema di matrimonio l'articolo 103 Codice civile andrebbe in riguardo loro ritoccato, sì da togliere adito a interpretazioni restrittive in caso di rifiuto del nulla osta da parte dello Stato cui politicamente appartengano, motivato da inadempimento del servizio militare (2). Del che per altro non è questa la sede. Ma il meno che intanto può chiedersi è di non alterare, in peggio, lo *statu quo* e però proponiamo che si cancelli il n. 1 dell'art. 4, ripetendo invece nella presente legge la dichiarazione contenuta nella legge Sonnino del 1906, che cioè « Nulla è innovato alle leggi anteriori riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, agli italiani che non appartengono al Regno » (art. 2). Ci si permetta di ricordare, a suggello di codeste osservazioni, le parole di un maestro del dritto delle genti, che pure ha avuto tanta parte e tanta ancora può averne alla Consulta. « Nessuno più di me, egli scrisse, è convinto della necessità di escludere ogni sentimentalità dalla trattazione giuridica. Ma ben diversa procede la cosa quando, come qui, la constatazione dei sentimenti è la condizione indispensabile per la determinazione del diritto medesimo » (3).

L'articolo in esame non contempla più all'effetto della naturalità da concedersi per decreto Reale uno dei casi cui si riferisce invece la vigente legge del 1906, il caso cioè di un certo tempo di residenza nel Regno (o nelle colonie) accompagnato da segnalati servigi resi all'Italia. Vero che l'ipotesi di tali servigi compare nel successivo articolo 6, come titolo perchè possa concedersi la cittadinanza per legge, ed anzi senza ulteriori requisiti, cioè astraendo affatto dalla residenza, ma ognuno vede come questa apparente attenuazione di requisiti sia di gran lunga paralizzata dalla difficoltà del mezzo, essendo, quanto più solenne ed onorifica, altrettanto più impegnosa, ardua e lunga da percorrere questa in confronto dell'altra via.

E questione, a noi sembra, di gradi. Conserviamo su per giù lo stato attuale dicendo che può la naturalità essere conferita per decreto Reale, previo assenso del Consiglio di Stato, a chi risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso *notevoli* servigi all'Italia, surrogando

(1) Cit. *Atti*, pag. 298.

(2) Su di che per la tesi più favorevole ai connazionali, pure *de lege lata*, vedasi FUSINATO, *Della capacità civile a contrarre matrimonio in Italia degli italiani sudditi austriaci renitenti alla leva in Temi Veneta* del 1891 (XVII), pag. 193-196.

(3) FUSINATO, loc. cit.

solo l'epiteto più blando, *notevoli*, all'altro *segnalati* e di questi, o meglio di *eccezionali* servigi senz'altro requisito si parli nell'art. 6 riguardante la naturalizzazione per legge.

Il n. 2 dell'articolo, ove si fa parola di straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano *anche all'estero*, aveva suscitato in seno all'Ufficio qualche dubbio eliminata poi interamente dalle spiegazioni ministeriali.

Parve a qualcuno che il far titolo di naturalizzazione anche il servizio prestato all'estero possa suscitare diffidenze presso qualche Stato, che in vista di ciò rifiuti l'*exequatur* a sudditi propri disposti ad assumere in servizio dell'Italia certi uffici consolari, e ciò con evidente nostro danno, essendo spedito, anche dal punto di vista economico, il poterci valere all'uopo di elementi indigeni. Ma si osservò che la disposizione non nuova, perchè si contiene nella legge del 1906, non ha dato luogo in cinque anni ad alcun inconveniente e che i sudditi stranieri che consentono ad assumere siffatte funzioni sono sempre persone influenti del luogo, che non hanno alcun interesse a mutare cittadinanza ed alle cui domande d'*exequatur* è improbabile oppongano i loro Governi un rifiuto.

Comunque, sarà bene (e ne convennero i ministri interpellati su ciò dall'Ufficio) che della facoltà di naturalizzare siffatte persone si faccia un uso molto avveduto, per non suscitare appunto il temuto pericolo.

Un principio invece da non conservare, benchè sia già nella legge del 1906, è che il naturalizzato per decreto reale debba aspettare un buon numero d'anni (si ridurrebbero solo da sei a cinque) prima di poter entrare in Parlamento. La restrizione fu già nel 1906 e torna ad essere ora suggerita al potere esecutivo proponente da un senso di delicatezza: è per parte sua un'autolimitazione, acciò non si abbia a dire che il Governo in siffatte concessioni di naturalità, abbia facile modo di crearsi in un dato momento candidati politici del suo cuore. Ma a tacer del Senato, il sospetto pure per l'altra Camera ci sembra esagerato, affidate come sono le elezioni a liberi comizi. Il previo parere favorevole del Consiglio di Stato non è già una sufficiente guarentigia? Non sappiamo dunque vedere ragioni abbastanza forti per conservare quest'anomalia di cittadini pari in tutto il resto agli altri, ritenuti della pubblica cosa tanto solleciti e buoni giudici da possedere subito l'elettorato e tuttavia lasciati in istato di lenta incubazione prima di giungere alla eleggibilità. Anomalia tanto più grave ove si rifletta che nulla, invece, per legge si opporrebbe, alla loro nomina immediata a ministri della Corona! (1).

(1) Quest'ultima osservazione fu fatta appena pubblicata la legge Sonnino dal PAGLIANI, *De l'acquisition de la nationalité italienne depuis la loi du 17 mai 1906* nel *Journal de Clunet* 1907, pag. 306.

Poche parole ancora sulla naturalizzazione. Ripristinato, come si disse, dall'onor. ministro Fani l'art. 15 del Codice civile, che non abbiamo difficoltà a conservare, viene da sè che subisca una lieve modificazione di forma il 1. comma dell'art. 5, dove si parla del giuramento di fedeltà: non va più il dire che il decreto di concessione non ha effetto *fino a che* ecc. ora che ricompare una norma generale per la decorrenza dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza in tutti i casi in cui si verifichi. Anche una semplice modificazione di forma, per togliere ogni ambiguità, proporremo all'attuale n. 5 dell'art. 4.

Degli effetti della naturalizzazione in seno alla famiglia del naturalizzato si dirà in seguito sugli articoli 11 e 12, la cui ubicazione è certo felice. Essi disciplinano la ripercussione sulla moglie e sui figli minori della mutata cittadinanza del *paterfamilias*, non solo nel caso nostro, ma altresì in quello inverso, dell'italiano cioè che acquisti una cittadinanza straniera.

*
* *

Dell'*acquisto di cittadinanza per matrimonio* poco è a dirsi. Il progetto riproduce senz'altro l'art. 9 del Codice civile: « La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova » (art. 10). Sulla bontà del principio nessun dubbio è possibile: risponde al *consortium omnis vitae* fra coniugi ed è evidente acquisto volontario, non coattivo per la donna, la quale, consentendo al matrimonio, ne accetta pur questa natural conseguenza. Soltanto là dove si soggiunge che essa resta italiana anche se vedova, non pare fuori di luogo una riserva perfettamente analoga a quella che lo stesso art. 10, capoverso, enuncia pel caso inverso di donna italiana che abbia perduta la cittadinanza sposando uno straniero. Proponiamo cioè la seguente formula:

« La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza. La conserva anche vedova, salvochè ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza riacquisti la cittadinanza di origine ».

Non si fa in sostanza che riconoscere per doverosa reciprocità quelle facilitazioni alla ripresa della cittadinanza originaria che tante leggi straniere accordano alla donna, sciolto che sia il matrimonio. Ma se ci sono figli in minor età, si dirà, deve ella poterne mutare così di riflesso la cittadinanza? Rispondiamo che anche qui si avrà il perfetto parallelismo col caso della madre che, sciolto il matrimonio, riacquisti nei modi semplicissimi dell'art. 10, capov., la cittadinanza italiana. E del resto a quali ulteriori condizioni questo ripercuotersi sui figli della mutata cittadinanza della madre si verifichi, si vedrà nel toccare dell'art. 12 del progetto.

*
* *

Perdita della cittadinanza. — Anche qui ci sbrighiamo subito con poche parole di quella causa di perdita che consegue al *matrimonio* contratto da donna italiana con uno straniero.

Il principio formulato nell'art. 10, 1 capoverso del progetto, conforme all'art. 14 del Codice civile, non può infatti suscitare obiezioni: « La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito ». Ci sarebbe da osservare soltanto che queste ultime parole danno come certo che il marito abbia una determinata cittadinanza; *quid iuris* dunque s'egli non ne possieda alcuna? Non sarà male precisare che in tal caso la donna rimane italiana (1). E lo si otterrà formulando la riserva finale così: « semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi ».

Messa dunque da parte questa causa di perdita che si può dire pacifica entriamo a dire di quelle altre intorno alle quali ferve il dibattito fra quanti si occupano dell'arduo tema.

Per due diverse vie possiamo qui venire in conflitto con legislazioni straniere. O si tratta infatti di nostri emigrati ch'esse naturalizzano coattivamente e alla spiccia, vale a dire in base a circostanze di troppo tenue rilievo perchè vi si possa ravvisare, sia pure in via tacita, la volontà dei nostri di mutar patria. Oppure si tratta di figli sopravvenuti agli emigrati e considerati subito cittadini propri dal paese dove essi vengono alla luce, per essere là decisivo nell'attribuzione della cittadinanza per nascita, il *ius soli*, anzichè l'opposto nostro criterio. Se in questo secondo caso potrà essere consigliabile da parte nostra, giusta le considerazioni generali già svolte, una qualche concessione, nessuna affatto sarebbe nè logico nè dignitoso consentire nell'altra ipotesi. Risuona ancora nel nostro Parlamento l'eco di vivaci proteste che si levarono contro il decreto del Governo provvisorio brasiliano del 15 dicembre 1889, il quale fa luogo alla naturalizzazione forzata di chi risiede nel Brasile da due anni, salvo che entro il breve spazio di sei mesi emetta dichiarazione in contrario, ed analogo effetto attribuisce al solo fatto di acquistare colà degli immobili o di sposare una donna

(1) Veggasi su cosiffatta ipotesi della donna che sposa un *heimathlos* l'articolo del CHESSEX, *Des effets du mariage sur la nationalité de la femme*, etc. in *Journal de Dr. int. privé de Clunet*, XXXVII (1910), pagg. 499-500.

del luogo (1). Crediamo che la retta interpretazione del Codice civile porti già attualmente ad escludere che in tali ipotesi la cittadinanza italiana si perda, parlando l'art. 11, n. 2, di chi abbia *ottenuto* la cittadinanza in paese estero e l'*ottenere* allude a qualche cosa che si desidera e si impetra, e non già che ci venga nostro malgrado imposta. Tuttavia a meglio precisare la idea, l'art. 8 del progetto parla di chi *volontariamente* acquista una cittadinanza straniera (2). Per iscrupolo di esattezza e per tagliar corto ad ogni possibile questione, non sarebbe male adoprare altra formula anche più esplicita, sia pure a scapito della concisione. Chè infatti taluno potrebbe sostenere che un conseguimento volontario della cittadinanza straniera lo si ha (volendo rimanere nell'esempio testè riferito) pur nelle circostanze contemplate dalla legislazione brasiliana, per il fatto di non avere entro i sei mesi emessa una dichiarazione in contrario. Dove in realtà l'angustia del tempo lasciato per isfuggire ad una condizione di cose nella quale è tanto facile incappare più o meno consciamente, riduce ad una mera lustra il concorso di volontà dell'interessato. Questo serio concorso di volontà lo si ha invece senza dubbio da parte di chi abbia chiesta ed ottenuta la naturalizzazione straniera, o alla cittadinanza straniera pervenga per via di opzione espressa, il che consuona con l'art. 17, par. 1, del Codice francese quale risulta dalle modificazioni apportatevi con la citata legge del 1889 (3). E formula analoga proponiamo che da noi pure si adotti (4). Intesi sul punto che l'acquisto

(1) Interrogazione dell'onor. POMPELI ed altra dell'onorevole BERIO svolta nella tornata della Camera dei deputati del 7 giugno 1890. Nel Giappone, per la legge sulla nazionalità del 15 marzo 1899, articoli 5, 1° e 2°, diviene giapponese senz'altro lo straniero che sposi una giapponese « chef de maison » ed entri in questa casa (V. in *Journal del CLUNET* del 1899, pag. 735 la comunicazione del CAHN, *De la nationalité japonaise d'après la nouvelle loi du 15 mars 1899*, contenente la traduzione della legge in lingua francese).

(2) Formula certo preferibile a quella votata come raccomandazione dal I Congresso degli Italiani all'estero (*Atti cit.*, pag. 108), « colui che abbia *chiesto* ed ottenuto la cittadinanza in paese estero » (parendo che questa si restringesse alla domanda formale di naturalizzazione e non comprendesse le volontarie *opzioni* di cittadinanza estera nei casi in cui sono consentite).

(3) Art. 17: « Perdent la qualité de français: 1. le français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi ».

(4) Conf. SAMAMA, cit., *Il problema ecc.* pag., 88, il quale farebbe altresì un'aggiunta che comprendesse la tacita volontaria assunzione di cittadinanza straniera consistente nel non rifiutarla entro il 22. anno, quando per ragione di nascita la legge estera la attribuisca. Ma di ciò più oltre, quando verremo a vedere entro che limite sia da far luogo a norme straniere attribuenti la loro cittadinanza a prole italiana nata all'estero.

della cittadinanza straniera deve essere volontario, ed accertato quando lo si possa dir tale, osserviamo che il progetto non se ne accontenta, ma vuole per di più che sia stabilita all'estero la residenza, senza di che la perdita non avverrebbe. E con ciò si innova alle norme vigenti ritornando in sostanza, e senza che la relazione ministeriale ne fornisca alcun motivo, ad un'idea che fu deliberatamente abbandonata, adducendone buone ragioni, dalla Commissione coordinatrice quando fu compilato il Codice civile. La Commissione allora convenne nella proposta del Mancini di sopprimere il requisito che chi ha acquistato la cittadinanza estera debba altresì aver cessato di dimorare nel Regno, « avvegnachè, si disse, acquistata la naturalità estera, tanto basta a concludere per la incompatibilità di due cittadinanze per la nota massima *nemo duarum civitatum civis esse potest*, e perchè sarebbe illusoria la condizione di dover mutare dimora, riducendosi tale mutamento come affatto momentaneo ad una vana ed inutile dimostrazione » (1). Sia pure che (com'è in generale concetto dominante e lodevole del progetto) non di dimora, non di domicilio si parli mai, ma sì di residenza, si può dire che quelle considerazioni hanno tuttora gran peso e però, finchè non ci sia data convincente dimostrazione del contrario avviso, crediamo di dover perseverare per questa parte nel diritto ora vigente. E non sarà poi gran male anche per questo, che il dover trasportare la residenza fuori del Regno sarà cosa normalmente voluta dalla legge di quel qualsiasi paese estero dove l'italiano si naturalizza, senza bisogno che gliela imponga la legge nostra.

Tornando ora alla naturalizzazione estera non volontaria ma coattiva, soltanto allora crederemmo dovesse importare perdita della cittadinanza italiana quando vi si accompagnasse l'espressa rinuncia alla cittadinanza stessa da parte dell'espatriato. Come d'altro canto è questo il solo caso in cui alla dichiarazione di rinuncia reputiamo debbasi anettere un valore, mentre invece è contrario ai giusti voti della scienza che tale valore la rinuncia possenga per semplice virtù propria (2).

(1) Verbale n. 3 della Commissione di coordinamento (seduta del 15 aprile 1865) nella *Raccolta* del GIANZANA, vol. III, pag. 19.

(2) Così, p. es., l'*Institut de Droit international* nella più volte ricordata sessione di Venezia del 1896 votò, senza discussione, nel progetto sui conflitti in materia di nazionalità, relatori Weiss e Catellani, un art. 6 così concepito: « Nul ne peut perdre sa nationalité ou y renoncer que s'il justifie de son admission assurée dans un autre Etat » (*Annuaire de l'Institut de Droit international*, vol. XV). Parimenti il IV Congresso giuridico nazionale di Napoli, emise il voto « che la rinuncia alla cittadinanza d'origine non possa essere efficace per tutti gli effetti civili se non quando si sia acquistata la cittadinanza straniera e se ne dia la prova secondo la legge del paese straniero » (cit. *Atti*, pagg. 285-286).

Combattiamo il altre parole il n. 1 dell'art. 8 del progetto, inquanto (al pari dell'art. 11, n. 1 del Codice civile) fa perdere la cittadinanza a chi semplicemente dichiara di rinunziarvi e porti all'estero (se già non lo ha fatto) la propria residenza, senza punto curarsi s'egli, in pari tempo, acquisti altra patria. Così verremmo ad aprire largo adito a quella singolare condizione giuridica di persone non appartenenti ad alcuna comunità politica, che pure la relazione ministeriale premessa al progetto in esame dichiara di aver voluto eliminare per quanto può dipendere dalle leggi del Regno. Sia pur libero chi vuole di spogliarsi della nostra cittadinanza, ma purchè altra ne assuma. E' questo l'unico mezzo, onde evitare, nell'interesse comune di tutti gli stati, quello che fu bene qualificato una specie di vagabondaggio internazionale (1). Che più? Alimentata la produzione di codesti vagabondi, dovremmo pur tuttavia tollerare molte volte ch'essi ricadano sulle nostre spalle, come accade oggidì in virtù di accordi con la Germania, con l'Austria, con la Svizzera, che ci obbligano a riprendere nel Regno, se espulsi dai loro confini, quei nostri connazionali che avessero rifiutata la cittadinanza italiana senza assumere la cittadinanza di quei paesi od altra qualsiasi (2).

Vi ha finalmente una causa di perdita della cittadinanza che il Codice civile contemplava al n. 3 dell'art. 11, che fu abrogata dalla legge sull'emigrazione del 1901 e che a noi parrebbe opportuno riammettere, bensì con un sensibile temperamento. Accettare impiego di un governo straniero od entrare al servizio militare di potenza estera senza permissione del nostro Governo era per il legislatore del 1865 causa di perdita della cittadinanza: oramai da dieci anni non lo è più. Ma siamo andati così, come non di rado ci avviene, da un estremo all'altro, mentre una via di mezzo ci era fornita dall'esempio di altre legislazioni. Fu detto che non si può più in oggi guardare con diffidenza il fatto di Italiani che accettino uffici pubblici all'estero, essere anzi desiderabile che i nostri concittadini siano chiamati fuori della patria ad alte funzioni pubbliche, sì da rendervi onorato il nome italiano e da potervi esercitare una benefica influenza morale, intellettuale e politica. E in ispecie per ciò che riguarda il servizio militare, guai, si soggiungeva, se si fosse rimasti alla stretta dizione del Codice ci-

(1) COGORDAN, *La nationalité au point de vue des rapports internationaux* (1.^e edit. Paris, Larose, 1879), pag. 13: « Il y aurait un moyen bien simple de couper court pour l'avenir à ce vagabondage international: ce serait d'interdire la dénationalisation à quiconque n'acquiert pas une nationalité nouvelle à la place de celle dont il est dépouillé ».

(2) Accordo con la Germania dell'8 agosto 1873, art. 8 (*Raccolta dei trattati e convenzioni ecc.*, vol. V, pag. 98). Dichiarazione 2-8 agosto 1874 con l'Austria (*Raccolta*, vol. V, pag. 179) con la Svizzera 2-11 Maggio 1890, *Raccolta* vol. XII, pag. 189).

vile! Noi avremmo dovuto dichiarare non più italiani Giuseppe Garibaldi dopo il 1870-71, Ricciotti assieme a' suoi volontari della guerra di Grecia e parimenti il colonnello Ricchiardi che si è battuto pel Transvaal (1). Benissimo, rispondiamo, ma non conviene nemmeno disarmare del tutto il Governo e costringerlo a conservare nel novero dei propri cittadini anche coloro che manifestamente servano lo straniero in circostanze tali di tempo e di luogo da rendere incompatibile l'adempiere del pari ai doveri propri verso la patria d'origine (2). Ora l'accennata via di mezzo c'è e consiste nell'esigere, non che volta per volta chi entra al servizio di uno Stato straniero debba invocare il permesso del nostro Governo se vuole evitare la perdita della cittadinanza italiana, ma che in tale perdita egli incorra allora soltanto che persista in quel servizio ad onta di un esplicito divieto del Governo (3). Tramutata così la necessità d'impetrare il placito governativo in quella di ubbidire ad un eventuale divieto, si concilieranno a sufficienza tutte le opposte esigenze.

Detto delle cause di perdita della cittadinanza quali le vorremmo accolte e regolate nell'art. 8 in esame, accettiamo per tutte la savia

(1) Veggansi su tuttociò i resoconti delle tornate della Camera dei deputati 28 novembre e 2 dicembre 1900, pagg. 858-862 degli *Atti Parlamentari* di quell'annata.

(2) Ben lo vide l'onor. Grippo e non potè disconoscerlo nemmeno il Gianturco, allora ministro, nella citata discussione alla Camera dei deputati.

(3) La massima trovasi accolta, bensì in varia misura, in Germania: Legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza del 1° giugno 1870, § 22, in Francia, art. 17, n. 3 del Codice civile giusta le modificazioni apportatevi dalla citata legge del 1889; in Ungheria legge l'acquisto e sulla perdita della cittadinanza ungherese del 20 dicembre 1879, § 30 e in Turchia, legge sulla cittadinanza ottomana del 19 gennaio 1869, art. 6. Solo che la Francia, a differenza delle altre nazioni testè ricordate, si è fermata a mezza strada; per un avanzo di viete idee essa continua ad esigere l'autorizzazione preventiva per chi entri all'estero nella carriera delle armi, quasichè non ci possano essere degli uffici civili altrettanto ed anche più del servizio militare incompatibili, se assunti all'estero, coi doveri di buon cittadino. Invece seguimo la legge francese nel far decadere *ipso iure* dalla cittadinanza chi persevera nell'ufficio assunto all'estero dopo la formale diffida a lasciarlo fattagli dal patrio Governo. Le leggi germanica, ungherese, ottomana ammettono invece che *possa* in tal caso essere dichiarato decaduto dalla cittadinanza. Per la soluzione che proponiamo e che è pure raccomandata ora dal SAMAMA, *Nota addizionale* alla citata sua comunicazione all'Istituto coloniale (Firenze, Ariani, 1911), pag. 8, già si era pronunziato, a preferenza dell'abrogazione pura e semplice del n. 3, art. 11 Cod. civ., l'estensore della presente relazione nel 1911 in una memoria letta al R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti col titolo: *Il progetto di legge sull'emigrazione e l'art. 11, primo comma, n. 3, del Codice civile.*

norma finale, che cioè chi perde in tali casi la cittadinanza non isfugge all'obbligo di servizio militare, obbligo del resto in più modi attenuato dalla vigente legge sulla emigrazione. Non può tollerarsi evidentemente che diventi stimolo a mutar patria il pensiero di sottrarsi così al peso della milizia.

Da tutte le cose sin qui esposte l'articolo uscirebbe così compilato:

« Perde la cittadinanza:

1. chi ottenga, dietro propria domanda, la naturalizzazione all'estero od elegga espressamente una cittadinanza straniera consentitagli per beneficio di legge;

2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana;

3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero, od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare.

*
* *

Ed ora veniamo all'altra faccia del grosso problema che dianzi accennavamo e che riguarda la prole dell'espatriato venuta alla luce in uno stato estero che la considera a sè pertinente per nascita.

L'attenzione generale si porta anche qui ai nostri emigrati d'America e particolarmente dell'America latina. Stanno di fronte due tendenze estreme. C'è chi, tratteggiando a fosche tinte le condizioni di quei paesi e paventando la rapida assimilazione che gli elementi indigeni vanno facendo dei nostri, proclama alto il principio della perpetuità del vincolo di sangue e vuol mantenuta all'infinito la cittadinanza italiana nei discendenti degli emigrati, credendo tutelate a sufficienza con siffatta dichiarazione le nobili aspirazioni di un nazionalismo ribelle a qualsiasi compromesso (1).

Di rincontro, e specialmente tra gl'interessati che vivono in quei paesi, si è fatta strada l'opposta tendenza che ci consiglia di riconoscere fin dalla nascita quella cittadinanza che ai figli nati laggiù at-

(1) Come espressione quanto mai accentuata di tale tendenza veggasi il recente volume di « Un italiano » pubblicato pel II Congresso degli Italiani all'estero col titolo *Il problema politico dell'emigrazione italiana e la questione della cittadinanza* (Roma, Coop. tipografica « Popolo Romano » 1911).

tribuiscono le leggi del luogo, salvo, tutt'al più, diritto di opzione per la cittadinanza italiana quando abbiano raggiunta l'età maggiore (1).

Dicono che non si farà così che riconoscere in diritto ciò che già è nel fatto, che l'assimilazione di quei figli ai conterranei risponde al loro sentimento e che imporre loro cionullostante la nostra cittadinanza non contribuisce certo ad affezionarli all'Italia, dalla quale anzi li allontanano sempre più il pensiero degli oneri, specie militari, che vi sono inerenti e la minaccia delle relative sanzioni quando ponessero piede nel Regno.

Fra queste due correnti estreme ne stanno di intermedie, una delle quali è tradotta nell'art. 7 del progetto. Per esso il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto cittadino per nascita, serba tuttavia la cittadinanza nostra fino al compiersi del suo 21 anno e cessa a tal momento di goderla, salvo che entro l'anno successivo dichiara di volerla conservare. Il sistema, nel suo punto di partenza, si ispira ad un concetto giusto, quello di non rompere nei riguardi della cittadinanza la compagine familiare sino a che la personalità del figlio, perchè minorenni, si fonde quasi e si confonde con quella dei suoi. Ma ha poi, a nostro avviso, taluni difetti, cioè: 1. concede troppo alla *lex loci*, erigendo a presunzione normale l'assorbimento del figlio italiano da parte degli elementi estranei, quando fissa che automaticamente, allo scoccare del 21 anno, egli subisca quella metamorfosi da cittadino italiano a straniero; 2. complica le cose con un eventuale andirivieni a breve distanza, inquanto soggiunge che possa tuttavia quel figlio dichiarare entro l'anno successivo di voler conservare la cittadinanza italiana; 3. che se con queste ultime parole che accennano a *conservazione* anzichè a riacquisto della cittadinanza nostra il progetto voglia dare alla relativa dichiarazione un effetto retroattivo, va allora contro allo spirito della legislazione in materia, come si dirà a proposito del ripristinando art. 15 del Codice civile, si lascia per un anno in bilico la condizione di costui e si ingenera di conseguenza una pericolosa incertezza nei riguardi dei terzi. Per tuttociò noi preferiamo altro sistema pure intermedio, al quale non mancano sostenitori in dottrina e più di un precedente nei nostri accordi internazionali. Entro un anno dal compimento della maggior età (o dall'emancipazione che anche qui come già altrove vorremmo equiparata all'età maggiore) sia data facoltà agli in-

(1) Così, fra altri, un progetto del console TESTA (riferito nel citato lavoro di « Un italiano » — *Il problema politico dell'emigrazione ecc.*, pag. 87).

dividui in questione di optare per la cittadinanza straniera (1). Nè contro tale soluzione tanto più semplice varrebbe obbiettare che la trascuranza dell'opzione entro l'anno, addossando definitivamente la cittadinanza italiana con gli obblighi e sanzioni relative, staccerebbe sempre più dalla madre-patria quei figliuoli, che altrimenti volentieri vi accorrerebbero per tener vive con essa relazioni di industrie o di traffici, o cercarvi perfezionamento negli studi delle scienze e dell'arte. Risponderemmo che da questo spettro di condanne per inadempiti obblighi militari li preservano oggimai a sufficienza le già accennate agevolzze contenute nella legge sull'emigrazione e che al caso queste si potrebbero ulteriormente estendere, come ne hanno espresso il voto taluni pubblicisti, senza che siansi perciò sollevate proteste nelle competenti alte sfere militari (2). Sarà dunque questione di provvedimenti speciali, forse di varia portata secondo i paesi esteri in cui cittadini italiani si trovano, provvedimenti da prendersi con altra legge e che non è il caso di introdurre in questa destinata a regolare la cittadinanza in generale e non già i molteplici e svariati suoi effetti.

L'art. 7 suonerebbe dunque così:

(1) Veggasi particolarmente VIANELLO-CHIODO, *La cittadinanza del nostro emigrato* (n. 8 della *Biblioteca di studi coloniali*, Roma, 1910), pag. 64 e segg. e i trattati nostri con le Repubbliche di Costarica, 6 maggio 1873. (cit. *Raccolta di trattati*, vol. V, pag. 56) art. 1, di Bolivia 18 ottobre 1890, ratificato il 7 gennaio 1901 (*Raccolta*, vol. XII, pag. 463 e vol. XVI, pag. 213) art. 4, ispirati ad un precedente accordo del 6 marzo 1868, art. 21 col Nicaragua (*Raccolta*, vol. III, pag. 203). Soltanto nel trattato del Messico del 20 agosto 1888 (*Raccolta*, vol. XIII, pag. 372) è stabilito che l'opzione sia possibile entro un anno dalla maggior età in direzione opposta, cioè per non conservare la nostra anzichè per acquistare la cittadinanza messicana.

(2) Cfr. specialmente BUZZATI, cit. Memoria inserita nella *Rivista di Diritto civile*, pag. 449, che conclude per l'esonero puro e semplice dal servizio militare degli emigranti d'oltre mare e si fa forte di parole che il generale Ponza di San Martino, allora ministro della guerra, pronunciò nel 1900 alla Camera elettiva, discutendosi il progetto di legge sulla emigrazione. Veggasi pure FRANZONI, *Il progetto di legge sulla cittadinanza e gli Italiani all'estero*, estr. dalla *Nuova Antologia* del 1. maggio 1910, pag. 6 e segg., ove il tema è esaminato anche in riguardo ai nostri Italiani del Levante e di altri Stati d'Europa. Finalmente veggasi il n. 1 dell'ordine del giorno *Chicco* votato nel I Congresso degli Italiani all'estero (cit. *Atti*, pag. 87 e 108): « Il Congresso, pur riconoscendo che le questioni relative al reclutamento militare debbono essere regolate anzitutto secondo le supreme esigenze della difesa della patria, presenta, per quanto siano compatibili con tali esigenze, le seguenti proposte: 1° che i figli degli Italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare ».

« Il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, può, divenuto maggiorenne o emancipato, dichiarare di eleggere la cittadinanza straniera. Tale facoltà dev'essere esercitata entro l'anno dal conseguimento della maggiore età o dalla emancipazione ».

*
* *

« *Riacquisto della cittadinanza.* — Eccoci finalmente all'argomento che dovrebbe rappresentare la nota più caratteristica della nuova legge, quasi diremmo la chiave di volta dell'intero edificio, quando specialmente si tengano presenti le condizioni e gli aneliti di milioni di emigranti, che, costretti dalle necessità della vita a peregrinare in lontani paesi e ad assumervi la naturalità, guardano tuttavia alla madrepatria con desiderio infinito e sperano sempre di poter chiudere gli occhi là dove posano le ossa dei loro parenti. Il ritorno alla cittadinanza di origine è cosa irta di formalità e di inciampi nello stato attuale della nostra legislazione. Si vuole che l'individuo rientri nel Regno, che riporti all'uopo una permissione speciale del Governo, la quale gli verrà accordata per decreto Reale dietro sua domanda, che rinunci alla cittadinanza straniera, che dichiari davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare e fissi realmente, entro l'anno, il suo domicilio nel Regno (art. 13 Cod. civ.) e tanti atti e dichiarazioni esigono per di più pagamento di tasse, il che non è a dire quanto difficili il procedimento. Sulla necessità di facilitazioni tutti sono (cosa ben rara in questo tema della cittadinanza) perfettamente d'accordo, ma l'accordo è di breve durata, chè le divergenze ricompaiono, e profonde, quando si tratta di venire al concreto. C'è una sola causa di riacquisto che non può sollevare questioni ed è quella che il progetto contempla al n. 1 dell'art. 9, che cioè chi ha perduto la cittadinanza a norma dei due articoli precedenti presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dallo Stato. Ma all'infuori di questo caso il progetto persiste nel richiedere parecchi estremi, cioè: *a)* dichiarazione di rinunciare alla cittadinanza straniera; *b)* residenza nel Regno stabilita al più tardi entro l'anno dalla predetta dichiarazione; *c)* permesso del Governo. E nulla dice delle spese. Le agevolzze maggiori consisterebbero in questo: 1° che alla dichiarazione di rinunciare alla cittadinanza straniera debba considerarsi equipollente, quasi tacitamente la racchiuda, il fatto di risiedere da più di tre anni nel Regno o da più di un anno se la cittadinanza fu perduta nel triennio anteriore al ritorno; 2° che il permesso del Governo possa « essere dato anche con disposizione generale, udito il parere del Consiglio di Stato ». Ben di più concedeva in sostanza il progetto di legge Tit-

toni, contenente provvedimenti sull'emigrazione; quel progetto, diventato ormai legge, dal quale la nostra relazione ha preso le mosse, avvertendo lo stralcio che allora fu fatto dell'art. 35-bis relativo al riacquisto della cittadinanza. Codesto articolo, che riproduciamo in nota (1), aveva questo di caratteristico, che sopprimeva la necessità della permissione speciale del Governo e ciò, diceva la relazione ministeriale, « in relazione con le attuali esigenze della nostra emigrazione all'estero e con quelle dell'economia nazionale ». Più semplicemente ancora il Comitato coloniale di Buenos Ayres, discutendo questo tema in preparazione all'imminente secondo Congresso degli Italiani all'Estero, proporrebbe la seguente formula: « Gli Italiani che hanno perduta la cittadinanza nei casi previsti dal Codice civile la riacquistano ritornando nel Regno e dichiarando di fissarvi la loro residenza e fissandola effettivamente » (2). Ci consta finalmente che non mancano fautori di una soluzione anche più recisa, secondo la quale la cittadinanza italiana debba rivivere quasi automaticamente pei nostri emigrati d'America non appena abbiano rimesso il piede sul territorio italiano, al quale inoltre si dovrebbero per tale effetto equiparare le sedi di ambasciate o legazioni, le navi da guerra, ecc.

Eliminiamo subito quest'ultima soluzione, la quale intanto risponderebbe all'idea non già di una cittadinanza perduta che debba restituirsi, ma di diritti di cittadinanza sospesa da riattivare. Ed osserviamo del resto che gli stessi sostenitori della doppia cittadinanza, la quale importerebbe appunto per l'italo-americano semplice *sospensione* dell'esercizio dei diritti ed esonero dall'osservanza dei doveri a lui incombenti nella sua qualità di italiano (3), non giungono sino a quel punto. Proponevano infatti al primo Congresso degli Italiani all'Estero che sia costui completamente reintegrato in tutti i diritti che gli spettano quale cittadino italiano solo quando rientri nel Regno e dichiararsi davanti all'ufficio di stato civile di fissarvi il suo domicilio -

(1) Art. 35-bis. — L'art. 13 del Codice civile è modificato come segue:

« Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi esposti nell'art. 11 la ricupera purchè:

1. Rientri nel Regno.

2. Dichiararsi davanti l'ufficiale dello stato civile di rinunciare alla *cittadinanza straniera* e di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel Regno.

Non sarà ritenuta necessaria tale dichiarazione per coloro che abbiano stabilito e mantenuto nel Regno il loro domicilio per oltre un triennio.

(2) Cfr. l'articolo del CARATTI, *La doppia cittadinanza* nel « *La Patria degli Italiani* » del 20 gennaio 1911.

(3) Conclusione 3^a della Relazione Buzzati al I Congresso degli Italiani all'estero.

ovvero quando da due anni almeno risieda nel territorio del Regno, ciò equiparandosi alla dichiarazione di fissarvi il domicilio (1). Nè potrebbe essere altrimenti, perchè se la cittadinanza non è un nome vano, ma il regolo di una quantità di rapporti che toccano pure interessi di terzi, ha da presentare in sè e nei diritti che ne dipendono una certa stabilità, nè si ha da ammettere che con indefinita alterna vicenda la si assuma e la si deponga come si farebbe di un qualsiasi indumento.

Gioverà a tal proposito ricordare come pur in molti trattati che gli Stati Uniti hanno stipulato via via con varie potenze europee, a cominciare dalla famosa convenzione Bancroft del 1868 con la Confederazione della Germania del Nord, è stato ammesso che il naturalizzato americano solo dopo due anni dal ritorno nella patria d'origine cessi d'appartenere a quella d'adozione. Ed è in verità desiderabile che trattati simili con perfetta reciprocità si stipulino pure dall'Italia. È ragionevole dunque e provvido anche dal punto di vista dei buoni rapporti internazionali il procedere con discrezione, non lasciandosi dominare esclusivamente dal sentimento.

Intesi su di ciò, la divergenza maggiore rimane sul punto se si abbia o no da richiedere la speciale permissione del nostro Governo, permissione, badisi, di riacquisto della cittadinanza, come dice il progetto in esame, non di rientrare nel regno, come con maggior rigore, domanda il Codice vigente. La genesi dell'ultima legge sull'emigrazione, nella quale, come vedemmo, tutto si svolgeva, quanto a riacquisto di cittadinanza, all'infuori di qualsiasi diretta o indiretta ingerenza governativa, ci spiega cosiffatta larghezza. Sarebbe stato, se passava, un nuovo esempio di quel metodo infelicissimo di modificare un articolo del Codice civile sulla cittadinanza in generale dietro i bisogni particolari dell'emigrazione transoceanica presa in blocco come fenomeno collettivo. Quasi che una Nemesis presiedesse all'ineluttabile sottrazione del nuovo al vecchio anche in fatto di legislazione, ci si vendicherebbe del Codice che ha regolato il fenomeno di espatriazione individuale, trascurando la collettiva, col non curarsi ora che di questa come se quella più non sussistesse. Teniamo invece presente senza preconcetti e senza intemperanze di alcun genere tutto quanto il problema nei suoi vari aspetti. E vedremo allora che in massima non conviene spogliare il Governo di ogni facoltà in proposito, come se gli dovesse essere del tutto indifferente possedere oggi, perdere domani e racquistare un terzo giorno questo o quel cittadino. Lo lasceremo dunque impotente a reagire anche quando è patente la *fraus legis* che determinò a questa nuova specie di viaggi di andata e ritorno? O quando il connazionale che ci abbandonò, lungi dal tenere alto il decoro del nome italiano, si fosse macchiato all'estero di gravi reati? Non andia-

(1) Conclusioni 9^a e 10^a della citata Relazione Buzzati.

mo dunque da un eccesso all'altro: *molte* naturalizzazioni all'estero sono, lo dicemmo noi per i primi, plausibilissime, ma ciò non porta a concludere che *tutti* i riacquisti siano a priori desiderabili. Pare a noi che esigenze varie si concilierebbero con le seguenti proposte. Si tengano pure presenti in modo speciale le condizioni del forte esodo verso quei tali paesi lontani ai cui si indirizzano, sotto l'aculeo del bisogno o per ispirito di intraprendenza industriale e mercantile, le grandi nostre correnti migratorie. Naturale è presumere riguardo alla gran massa degli emigrati l'assenso della madre-patria a riammetterli nel novero dei propri cittadini senza vessatorie pratiche di domande da farsi caso per caso. La presunzione cederà però di fronte a circostanze specialissime attinenti a questo o a quell'individuo e interverrà allora il Governo ad opporre il suo veto. L'elaborato progetto Scialoja intende certamente di alludere a quelle grandi masse di emigranti dichiarando che il permesso del Governo « può esser dato anche con disposizione generale, udito il parere del Consiglio di Stato », il che è illustrato dalla relazione ministeriale col dire « senza bisogno cioè che (il permesso) volta per volta sia richiesto quando il Governo avrà creduto opportuno di conferire senz'altro questo diritto di riacquisto, con provvedimento preventivo, a certe categorie determinate di persone ». Ma ognuno vede come alla buona idea, da tradursi subito in atto con un provvedimento concreto di fronte al fenomeno altrettanto concreto di quella tale emigrazione collettiva, sia data una formulazione troppo astratta. Perchè non istabilire subito nella legge che il preventivo permesso non occorre a chi vuol tornare cittadino e che il Governo si riserva soltanto il diritto di *veto* in casi determinati? Questi casi poi noi vorremmo precisare così: il Governo potrà inibire il riacquisto a chi avesse mutata cittadinanza al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare, e a chi abbia commesso all'estero di quei tali reati che importano secondo la nostra legislazione la perdita dell'elettorato politico.

Ma vi hanno poi altri due aspetti da considerare perchè possa dirsi che realmente si è fatto, nei limiti del ragionevole, quanto per noi si poteva allo scopo di facilitare il ritorno alla cittadinanza italiana. L'uno semplicissimo tocca la parte fiscale, e vi si provvederà esonerando da spese gli atti e le dichiarazioni che occorrono all'uopo. Del che, consenzienti il ministro guardasigilli e il ministro degli esteri sin da quando insieme intervennero in seno all'Ufficio, si farà esplicita dichiarazione, anzi con carattere di maggiore generalità, in una delle disposizioni finali della legge.

L'altro più difficile lato della questione riflette il caso, pur tanto frequente fra i nostri emigrati, ch'essi abbandonino quello Stato estero, di cui avevano ottenuto la cittadinanza, per andarsi a stabilire in altro Stato pure straniero. Dall'Argentina si va all'Uruguay o al Ve-

nezuela, ecc., seguendo l'offerta del lavoro che varia da uno ad altro momento fra le diverse repubbliche dell'America latina. Orbene in tali casi, pur non avvenendo il ritorno nel Regno, dovrebbe ammettersi la possibilità che riviva la cittadinanza di origine, semprechè, s'intende, l'emigrato non si naturalizzi pure nel secondo od ulteriore paese di sua residenza all'estero. Crederemmo ciò dovesse avvenire dopo un biennio dacchè cessò la residenza nel primo Stato, in base a dichiarazione dell'interessato, che (giusta l'art. 15 del progetto, su cui nulla abbiamo a ridire) sarà in questo caso raccolta da un regio agente diplomatico o consolare. La dichiarazione sarà subito trasmessa al Governo, al quale, data la singolarità delle circostanze, per cui il cittadino da riacquistare rimane pur sempre fuori dei confini del Regno, è necessario si riservi qualche cosa più che un semplice diritto di *veto*. Si dovrà cioè riportare caso per caso il permesso governativo senza del quale la dichiarazione dell'interessato rimarrà inefficace.

Da questa faticosa elaborazione e tenuta pure presente quella causa di perdita della cittadinanza che noi proponemmo di ripristinare, l'art. 9 uscirebbe così formulato:

« Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero, esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno (1) se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Può tuttavia il Governo, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino secondo le nostre leggi la perdita dell'elettorato politico.

E ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferir-

(1) Facciamo, per maggiore semplificazione, la media fra i due termini di tre anni e di un anno divisati al n. 3, art. 9 del progetto. E ci richiamiamo a quanto sopra si disse circa questo termine biennale di rinnovata residenza nel paese di origine che pur compare in taluni trattati, specie con gli Stati Uniti per l'effetto di cancellare la naturalità estera.

la in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo ».

Rimane, perchè questo tema del riacquisto della cittadinanza sia esaurito, l'accento al caso della donna ch'era diventata straniera per matrimonio, sciolto il quale ella intenda ritornare italiana. Se ha figli nati dal detto matrimonio la facilità di ritorno alla cittadinanza nostra si comprende debba essere minore; sono allora i figli, come ben nota la relazione ministeriale, che trattengono in certo modo nella loro cittadinanza la madre. Ma l'accento generico all'art. 9 contenuto nel capoverso finale dell'art. 10 non chiarisce bene in che la differenza consista, attesa la complessità di norme che il detto art. 9 racchiude. La posizione si semplifica dicendo che, sciolto il matrimonio, la donna non ha mai bisogno di permesso governativo, diretto o indiretto, per riacquistare la nostra cittadinanza, che se ha figli di detto matrimonio bisognerà all'uopo non solo ch'essa risieda nel Regno o vi rientri, ma che dichiari in ambedue i casi la sua volontà di acquisto, che tale dichiarazione invece non le abbisogna, equivalendo ad essa il biennio di residenza nel Regno, datochè figli di quel matrimonio non ci siano. E questo è in sostanza il pensiero che tradurremo nell'ultima parte dell'art. 10.

*
* *

Sorte della moglie e dei figli minori di chi acquista, perde o riacquista la cittadinanza. — Chi volesse in questa parte trarre lumi dagli insegnamenti della legislazione comparata si troverebbe in grave imbarazzo, tante e così disparate sono le soluzioni ch'essa presenta. Ben si può dire che vi si trovano tutte le combinazioni possibili: carattere individuale affatto del mutamento di cittadinanza del *pater-familias*; sua ripercussione e sulla moglie e sui figli minori tanto in caso di acquisto o riacquisto, quanto in caso di perdita della cittadinanza, o sì nel primo caso e non nel secondo; ripercussione sulla moglie e non mai sui figli; sui figli e non sulla moglie; sui figli con opzione ad una certa età per la cittadinanza di origine, ovvero senza tale diritto di opzione; ripercussione sulla famiglia senza bisogno d'altri requisiti, ovvero quando vi concorra il requisito di mutata residenza anche della moglie e dei figli e via dicendo (1).

È noto che l'attuale nostra legislazione, dominata dal pensiero dell'unità domestica, estende alla moglie e ai figli minori, salva per

(1) V. su tutto ciò LEHR, *La nationalité dans les principaux Etats du globe* (Paris, Pédone, 1909). *passim*.

questi ultimi l'opzione in contrario entro l'anno dalla maggiore età, la nuova cittadinanza del capo famiglia, quando anch'essi portino altrove la loro residenza. E nota altresì la critica che a questo sistema fu fatta già nei lavori preparatori del Codice lamentando la violenza che può da questa comunicazione di una nuova cittadinanza alla famiglia derivare ai sentimenti più nobili della donna e della prole, senza che tuttavia basti a preservarneli il requisito che abbiano a portare anch'essi la residenza della nuova patria di adozione del padre, atteso che sarà questo per essi un atto di necessità e non di libertà (1). Ragioni certamente di grave peso. E tuttavia non possiamo dar torto al progetto se per un sacro rispetto al nesso famigliare che nella persona del capo della casa si incentra, non ha creduto di mutare sostanzialmente il sistema del Codice. È applicazione in fondo di quello stesso criterio che ci indusse a voler serbata la cittadinanza d'origine ai nati dai nostri emigranti ad onta che le leggi del luogo li considerino cittadini propri. Solo quando di fatto la famiglia sia disgregata perchè l'obbligo di seguire marito e padre nella residenza all'estero non sia stato osservato, giusto è che moglie e figli serbino la loro cittadinanza d'origine (2). E per la stessa ragione ciò ne sembra plausibile nell'ipotesi configurata all'art. 11, ultimo capoverso, cioè di moglie separata legalmente che dichiari di voler conservare la propria cittadinanza; ma vi apporremmo tuttavia un'ulteriore condizione, cioè che non vi siano figli di quel matrimonio a cui la nuova cittadinanza paterna si comunichi. La sopravvenuta diversità di cittadinanza fra coniugi è pur sempre qualche cosa che contribuisce a scavare più profondo l'abisso fra loro, già aperto dalla separazione legale e che giova più che mai augurare scompaia, col ritorno sotto il medesimo tetto, se tra i coniugi stia quel potentissimo anello di congiunzione che è dato dai figli. Sulla base di queste considerazioni e trasportando anche qui su tutta la linea quell'equiparazione dei minori emancipati ai maggiori che abbiamo ormai più volte applicata e che pare emerga pure dal penultimo capoverso dell'art. 12 del progetto, nonchè tenendo presente il fatto che può uno straniero diventar cittadino senza portar qui sua residenza (es.: art. 4, n. 2 e art. 6 del progetto) e un cittadino diventare straniero pur continuando a risiedere fra noi (art. 8, n. 1, come da noi proposto), sarà facile emendare i due articoli che attengono alla materia in questione.

(1) Veggasi specialmente il dibattito avvenuto sull'argomento in seno alla Commissione di coordinamento del Codice civile (Verb. n. 3, seduta del 15 aprile 1865.)

(2) Cfr. Ricci, *Il principio dell'unità di famiglia nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza in Rivista italiana delle scienze giuridiche* vol. XII (1892).

Non possiamo tuttavia abbandonar questo tema senza aggiungere due osservazioni che ci pare opportuno tradurre in precise disposizioni di legge. La prima si è che la moglie separata senza figli, se può non seguire la nuova cittadinanza che le verrebbe *coattivamente* comunicata dal marito, non debba però da sè poterla mutare mai, aumentando essa col fatto proprio lo stato di dissidio coniugale ed originando eventualmente difficoltà e controversie gravi di diritto internazionale, di cui tutti rammentano un caso famosissimo (1). A siffatta statuizione ci sembra posto adatto il principio dell'art. 10.

Domandiamo poi: È opportuno, che anche quando il mutamento di cittadinanza della donna deriva da un secondo suo matrimonio con uno straniero, essa comunichi ai figli del primo letto la nuova cittadinanza? E ci sentiamo di rispondere subito di no. Questa donna, alla quale prima che convoli a nuove nozze è fatta debito di far convocare un consiglio di famiglia, il quale potrà persino toglierle l'amministrazione dei beni o quanto meno fissare condizioni per la stessa amministrazione ed educazione dei figli (art. 237 Cod. civ.), non deve poter senz'altro trarre seco quei figli nell'orbita della nuova cittadinanza, ch'è la cittadinanza del loro patrigno.

*
* *

Ci approssimiamo al termine del nostro lungo cammino. E' merito notevole del progetto di aver dettato apposito articolo per gli *apolidi* residenti nel Regno. Poichè non hanno alcuna cittadinanza propria da invocare, è ben giusto che quando si tratti di regolare qui l'esercizio dei loro diritti civili (diverso dal godimento che già anche agli stranieri compete per l'art. 3 Cod. civ.) si prenda per norma la legge italiana (2). E non si fa poi che sancire ciò che di fatto si pratica sottoponendoli agli obblighi del nostro servizio militare, mentre già attualmente le liste di leva portano tutti gli aventi domicilio legale in un comune benchè stranieri, salvo a loro il provare la loro pertinenza ad altro Stato, il che per ipotesi non sarà possibile agli individui in questione.

(1) Alludiamo al caso del secondo matrimonio della principessa di Beauvremont, su cui veggasi particolarmente l'illustre GABBA nella sua prima raccolta di *Questioni di diritto civile* (2ª ediz., Torino, 1885), pag. 217 e segg.

(2) Vero che in dottrina si insegna applicabile loro piuttosto la *lex domicilii*, ma vista la facilità molto maggiore di comprovare la residenza che il domicilio, ci pare che la preferenza che in tutto il corso della legge si è data alla residenza quale criterio regolatore, dovesse qui più che mai perseverare.

Sull'art. 14, che pareggia in massima, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane a quello del Regno, sull'articolo 15, che determina gli ufficiali pubblici a cui poter fare le dichiarazioni tante volte accennate dalla legge, nessuna osservazione. Sarà a codesto art. 15 da aggiungere la statuizione già dianzi accennata di gratuità degli atti e dichiarazioni diretti ad ottenere l'acquisto o il riacquisto. Ma a quei due converrà far precedere l'articolo che il ministro Fani proponeva di ripristinare (art. 15 del Cod. civ.) per le ragioni addotte nella sua lettera che pubblicasi come allegato alla presente relazione. Ognuno ricorda come quell'articolo, nella elaborazione del Codice civile, abbia avuto una importanza notevole nel senso di risolvere negativamente la questione sull'effetto retroattivo delle dichiarazioni di acquisto o riacquisto. Gioverà bensì, a sempre meglio evitare dubbiezze che pure sono state elevate sotto il nostro Codice, adottare una dizione che faccia comprendere come l'articolo si riferisca anche ai casi di opzione.

Buone ci sembrano le disposizioni transitorie. Soltanto è opportuno che nell'articolo 17 (16 del progetto) fra le disposizioni da indicare espressamente abrogate si accennino il secondo e il terzo alinea del Codice penale, che precisano le pene a cui soggiace chi porti le armi contro la patria pur avendo perduta la cittadinanza. Consuonavano quelle disposizioni col vigente art. 12 del Codice civile. Ma poichè di questo articolo il progetto giustamente non riproduce la parte, generalmente tanto censurata, sul dovere *giuridico* di non portare le armi contro la patria, è bene che l'abrogazione delle relative sanzioni del Codice penale sia espressa.

Ma forte dubbio ci è sorto sull'opportunità di rimettere al Governo, come la determinazione delle norme per l'applicazione della legge, così quella del giorno in cui dovrà essa entrare in vigore. Perchè così fatta delegazione mentre interessa a tutti di sapere al più presto quando la nuova legge si attuerà? Se la natura di essa e la complessità dei rapporti che tocca domandano una *vacatio legis* più lunga della ordinaria, ebbene diciamolo subito. E ci pare all'uopo conveniente un periodo di sei mesi, che proponiamo appunto d'indicare nell'articolo finale.

*
* *

Onorevoli Senatori,

Il vostro Ufficio centrale ha adempiuto l'incarico onde vi piacque onorarlo, col desiderio vivissimo di agevolare l'approvazione di un disegno di legge, invano sospirato per anni ed anni, sì che l'essere riuscito a proporlo nella sua permanenza breve al potere è già titolo di alta benemerenzza per un nostro collega insigne. Lo secondino ora sol-

leciti i vostri suffragi, preceduti, si intende, da quell'ampiezza di discussione che il tema domanda e che sarà certo feconda di utili emendamenti. L'argomento è tale che non è vano l'appello alla carità di patria ed al senno in pari grado eminenti nella nostra Assemblea. Già negli albori del patrio riscatto scrivevano Parlamento e Governo pagine nobilissime per gloriosi ardimenti su questo tema della cittadinanza, fatta segnacolo in vessillo delle nostre aspirazioni. A cominciare da alte voci risuonate sino dal 1848 nel Parlamento subalpino, e attraverso il decreto-legge del 20 novembre 1859 così coraggioso nel proclamare sotto facili condizioni, elettori i fratelli irredenti, si ha tutta una fioritura di disegni di legge e di ordini del giorno (uno fra altri del nostro venerando Finali) (1) per la estensione della cittadinanza agli italiani staccati politicamente dalla patria, finchè si giunse a quei progetti Cairoli che fra il '62 e il '66 fecero correre nella Camera elettiva, attraverso a dibattiti elevatissimi, tanti fremiti di ardente patriottismo. Oggi il problema si pone alquanto diverso, ma non tocca per questo meno vivamente le più intime fibre d'ogni cuore italiano. E mentre ai connazionali politicamente divisi l'Italia si guarderà bene dal menomare facoltà da più di cinquant'anni largite senza paurose esitanze, superba ora di un'espansione che sarebbe stata allora follia sperare, rassicura milioni di altri suoi figli disseminati pel mondo, e dà loro con questa legge un pegno di sempre vigile affetto, perchè non abbiano, esuli volontari, a ripetere il sospiro del Divino Poeta verso la terra che fuor di sè lo serrava *vóta d'amore e nuda di pietate*. Sarà questo, ci pare, il coronamento più degno dell'annata sacra a tante gloriose memorie.

Addì 29 maggio 1911.

POLACCO, *relatore*.

ALLEGATO. — Estratto di lettera del 30 novembre 1910 (N. 115 Gab.) del ministro Guardasigilli.

« D'accordo col collega degli affari esteri.... prego di comunicare alla suddetta onorevole Commissione che avendo riesaminato accuratamente il disegno di legge in parola, mi è parso dovervi apportare un unico emendamento.

« Esso consiste in un articolo aggiuntivo, che riproduca testualmente l'articolo 15 dell'attuale Codice civile: « L'acquisto o il ri-

(1) Ordine del giorno Finali approvato dalla Camera il 24 maggio 1860: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno sulla concessione della cittadinanza agli Italiani e confidando che nel più breve termine possibile sarà proposta una legge informata allo spirito delle suddette dichiarazioni, passa » ecc.

acquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite ».

« Il progetto di legge, infatti, non accenna al momento in cui si iniziano gli effetti giuridici dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza nei molteplici casi in cui occorrono adempimenti da parte di chi intende conseguirli, e lascia sussistere una lacuna nell'ordinamento della cittadinanza. La relazione che accompagna il disegno di legge afferma che le nuove norme regolatrici in ogni singola ipotesi di acquisto, di riacquisto e di perdita della cittadinanza contengono quanto basta per determinare con certezza il momento in cui questi effetti cominceranno ad attuarsi. Ma il semplice fatto che la nuova legge non riprodurrebbe la disposizione dell'articolo 15, lascerebbe sussistere il dubbio che ne sia stato ripudiato il principio, onde il momento iniziale degli effetti dell'atto compiuto potrebbe essere oggetto di controversia. Tale è l'avviso anche di eminenti giuristi; e a me sembra che sia opera di perfezionamento necessaria quella di togliere qualsiasi incertezza in una legge, che è fondamentale, e che disciplina una materia così delicata.

« L'articolo aggiuntivo dovrebbe essere collocato in fine del disegno di legge, ma prima delle disposizioni transitorie.

« Con molto rispetto.

« Il Ministro
« FANI ».

A Sua Eccellenza
Il Presidente del Senato
Roma

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1. — E cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino. Se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte.

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene.

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno una cittadinanza determinata, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel Regno.

Art. 2. — Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

E a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

Art. 3. — Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato.

Compiuto il 21° anno diviene cittadino se risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; ma se risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene inoltre cittadino italiano al compiersi del 22° anno pel solo fatto ch'egli non dichiara di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4. — La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia sposata una cittadina italiana;

4° Dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Nulla è innovato alle leggi anteriori riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli Italiani che non appartengono al Regno.

Art. 5. — Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6. — La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7. — Il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero

dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita può, divenuto maggiorenne o emancipato, dichiarar di eleggere la cittadinanza straniera. Tale facoltà dev'essere esercitata entro l'anno dal conseguimento della maggior età o dalla emancipazione.

Art. 8. — Perde la cittadinanza:

1° chi ottenga dietro propria domanda la naturalizzazione all'estero od elegga espressamente una cittadinanza straniera consentitagli per beneficio di legge;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiarar di rinunziare alla cittadinanza italiana;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare.

Art. 9. — Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiarar di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Può tuttavia il Governo, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10. — In costanza di matrimonio non può la donna assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la citta-

dinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo e trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri e dichiarì in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11. — Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12. — I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a seconde nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13. — L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14. — *Identico* (all'art. 13 del disegno del Ministero) (1).

Art. 15. — *Identico* (all'art. 14 del disegno del Ministero).

Art. 16. — *Identico* (all'art. 15 del disegno del Ministero).

Art. 17. — Ferma la riserva finale dell'art. 4, con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, il 2° ed il 3° alinea dell'art. 105 del Codice penale e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18. — Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirla per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'articolo 4.

Art. 19. — *Identico* (all'art. 18 del disegno del Ministero) (1).

Art. 20. — Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge che entrerà in vigore dopo centottanta giorni da quello della sua pubblicazione.

(1) Vedili a pag. 24 e 25.